SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lidocaina Formenti», con conseguente modifica stampati. *(14A01422)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Surrenol», con conseguente modifica stampati. *(14A01423)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Deflazacort Ipso Pharma», con conseguente modifica stampati. *(14A01424)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lanacort», con conseguente modifica stampati. *(14A01425)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Softigyn», con conseguente modifica stampati. *(14A01426)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gloros», con conseguente modifica stampati. *(14A01427)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Deflazacort FG», con conseguente modifica stampati. *(14A01428)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Deflazacort Pharmeg», con conseguente modifica stampati. *(14A01429)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Deflazacort EG», con conseguente modifica stampati. *(14A01430)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Omeprazen», con conseguente modifica stampati. *(14A01431)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mepral», con conseguente modifica stampati. *(14A01432)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Silimarin», con conseguente modifica stampati. *(14A01433)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Alter», con conseguente modifica stampati. *(14A01434)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Bacacil», con conseguente modifica stampati. *(14A01435)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cefaclor K24 Pharmaceuticals», con conseguente modifica stampati. *(14A01436)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Neo Cromaton Bicomplesso», con conseguente modifica stampati. *(14A01437)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pensa», con conseguente modifica stampati. *(14A01438)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zyrtec». *(14A01439)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic». *(14A01440)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental». *(14A01441)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». *(14A01442)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel». *(14A01443)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Singulair». *(14A01444)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor» *(14A01445)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec» *(14A01446)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax» *(14A01447)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» *(14A01448)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» *(14A01449)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum». *(14A01450)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel». *(14A01451)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral». *(14A01452)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». *(14A01453)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» *(14A01454)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» *(14A01455)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Bactroban». *(14A01456)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz». *(14A01457)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo». *(14A01458)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Bactroban Nasale». *(14A01459)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura». *(14A01460)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura». *(14A01461)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta». *(14A01462)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefonicid Sandoz». *(14A01463)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sangermina». *(14A01464)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolcofrox». *(14A01465)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Sandoz». *(14A01466)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride OP Pharma». *(14A01467)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Winthrop». *(14A01468)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Sandoz GMBH». *(14A01469)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Sandoz GMBH». *(14A01470)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Tecnigen». *(14A01471)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Decapeptyl». *(14A01472)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vancomicina Hospira». *(14A01473)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Osipine». *(14A01474)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Sandoz». *(14A01475)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Meropur». *(14A01476)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Systen». *(14A01477)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Valsartan Mylan Generics Italia». *(14A01478)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Olmetec» *(14A01479)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Esomeprazolo EG». *(14A01480)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ariliar». *(14A01481)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Cordarone» *(14A01482)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub». *(14A01483)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vicks Tosse Fluidificante». *(14A01484)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vicks Medinait». *(14A01485)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Metotrexato Hospira». *(14A01486)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2013 - Situazione trimestrale dei debiti pubblici *(14A00975)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Joppolo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Joppolo (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Joppolo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio cemunale di Joppolo (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Joppolo (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Nicola Covella, viceprefetto;

dott. Alberto Grassia, viceprefetto aggiunto;

dott. Giovan Batista Mazzei, funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014
Ministero interno, foglio n. 203

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Joppolo (Vibo Valentia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Nel mese di marzo del 2013, all'esito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha portato all'arresto di 38 persone, tra cui noti soggetti appartenenti ad una locale consorteria criminale, sono emersi tentativi di condizionamenti da parte della citata organizzazione criminale in occasione delle elezioni amministrative svolte nel 2011 che hanno interessato il comune di Joppolo.

In relazione a tali vicende e a seguito di alcuni esposti con i quali venivano denunciate forme di infiltrazione e ingerenze delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Vibo Valentia, con decreto del 5 aprile 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto di Vibo Valentia, su conforme parere espresso nella seduta del 31 ottobre 2013 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, ha redatto l'allegata relazione in data 14 novembre 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il prefetto di Vibo Valentia dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Recentemente, il 22 gennaio 2014, a seguito di ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, il sindaco è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto indagato per il reato di associazione di tipo mafioso per avere, nell'ambito dell'attività professionale espletata all'interno della propria farmacia, unitamente ad altri, commesso un numero indeterminato di delitti di falso ideologico in certificazioni amministrative, strumentali alla realizzazione di altrettante truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale.

Il contenuto dell'ordinanza cautelare, sebbene come evidenziato faccia riferimento a condotte di natura penale commesse nell'ambito della propria attività professionale, delinea chiaramente la propensione del primo cittadino a comportamenti non conformi alle leggi.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Joppolo è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali, con un raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia tra i quali quelli di Mongiana, Mileto, Briatico, Nardodipace, Nicotera, Sant'Onofrio e San Calogero, i cui consigli sono stati recentemente interessati dal provvedimento di cui all'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Più in particolare il territorio comunale ha, negli ultimi decenni, costantemente sofferto la presenza di una locale cosca che, secondo la ricostruzione formulata nel corso delle indagini giudiziarie, opera in via principale nel settore del traffico internazionale di stupefacenti e nel controllo degli appalti pubblici attraverso una struttura di tipo manageriale.

Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo hanno consentito di appurare una pluralità di rapporti di parentela e frequentazioni degli organi di vertice dell'amministrazione comunale in carica con soggetti gravati da diversi precedenti penali e di polizia, nonché con noti esponenti delle organizzazioni criminali, dettagliatamente descritti che, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto uno sviamento dell'attività amministrativa dell'ente in funzione degli interessi e delle regole della criminalità organizzata.

La limitata estensione territoriale del comune e la sua contenuta dimensione demografica, elementi che favoriscono una capillare conoscenza delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto suggerire a coloro che rivestono cariche pubbliche di esercitare un positivo controllo sociale sui fatti cittadini e favorire l'adozione di prudenziali scelte politico amministrative mentre, soprattutto per quanto attiene alla sfera relazionale, i diversi personaggi politici non hanno in alcun modo posto in essere una effettiva presa di distanza dalle locali, organizzazioni criminali.

L'organo ispettivo, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, ha posto in rilievo la sussistenza di circostanziate e oggettive forme di condizionamento nei confronti dell'amministrazione comunale riconducibili alle mire delle consorterie criminali gravitanti sul territorio, forme di condizionamento che si sono manifestate già in occasione delle consultazioni elettorali.

Fonti di prova hanno infatti posto in rilievo il fattivo interessamento della locale organizzazione criminale in occasione delle elezioni amministrative del 2011, con l'inserimento nella lista di colui che sarà poi eletto sindaco di soggetti riconducibili, a vario titolo, alla locale organizzazione criminale e come gli esponenti dell'organizzazione stessa si siano adoperati al fine di favorire l'elezione dei propri candidati.

Gli elementi raccolti dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere come i risultati elettorali abbiano poi condizionato le scelte operate dagli organi amministrativi favorendo la cosca locale, interessata a consolidare la propria posizione di potere attraverso il controllo delle istituzioni locali.

Rileva, infatti, l'organo ispettivo come molte delle attività svolte dall'amministrazione locale non siano state in linea con i principi di trasparenza e del buon andamento che devono connotare l'azione amministrativa.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine ha posto in evidenza un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locale che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, si sono rivelati funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui all'organizzazione criminale egemone.

In particolare, l'estrema confusione amministrativa riscontrata in sede di accesso si è rivelata utile per mascherare una gestione svincolata dal rispetto delle diverse disposizioni di legge e dalle normative di settore.

Tali modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi negli anni successivi, risultano evidenti in una serie di procedure anomale e irregolari che hanno interessato la programmazione, lo sviluppo e la gestione del territorio effettuata sulla base di logiche in contrasto con la tutela degli interessi pubblici; le procedure seguite per l'assunzione di personale, il ripetuto e forzato ricorso alle disposizioni sull'affidamento diretto per l'esecuzione di opere e servizi.

Per quanto attiene al primo degli aspetti evidenziati, un elemento rilevante che attesta l'indiretto controllo operato dalla locale organizzazione criminale è rappresentato dalla circostanza che il consigliere eletto con il maggior numero di voti, nominato subito dopo le elezioni del maggio 2011 assessore all'urbanistica e dimessosi nel marzo 2013, è risultato avere rapporti di parentela con soggetti coinvolti nella citata operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di 38 persone.

Viene posto in rilievo come l'amministrazione eletta, a pochi mesi dal suo insediamento, abbia dato luogo ad una anomala e ripetuta serie di delibere che hanno evidenziato la volontà, in occasione dell'elaborazione del Piano strutturale associato, di perimetrare, quali aree urbanizzate, porzioni del territorio agricolo comprese nel centro abitato. La commissione di indagine ha evidenziato come tali interventi manifestino la volontà dell'amministrazione comunale di favorire soggetti riconducibili alla locale organizzazione criminale o anche gli interessi personali di alcuni amministratori comunali.

Un elemento rilevante che denota come l'amministrazione non abbia posto in essere le dovute cautele per astenersi da possibili forme di condizionamento e quindi assicurare il rispetto dei principi di buon andamento è significativamente rappresentato dalla circostanza che il gruppo di lavoro preposto alla realizzazione del Piano strutturale associato è diretto da un tecnico che risulta avere frequentazioni con esponenti di spicco della criminalità locale e a cui carico sono stati accertati precedenti di natura penale. Motivi di opportunità avrebbero dovuto evitare che la scelta ricadesse sul predetto tecnico, atteso che lo stesso ha anche rilevanti interessi di natura economico professionale nella zona.

Aspetti significativi di un generale contesto di illegalità e favoritismo nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata sono altresì rappresentati dalle gravi carenze sotto il profilo della disciplina e della vigilanza del territorio, testimoniate da numerosi abusi accertati dalla commissione d'accesso.

L'esame della relativa documentazione ha posto in rilievo diversi provvedimenti illegittimi emessi in favore di soggetti o società riconducibili ad ambienti controindicati rilasciati da parte dei responsabili dell'ufficio tecnico che si sono avvicendati nell'incarico a decorrere dal novembre 2011, dopo che i precedenti responsabili tecnici avevano rinunciato all'incarico per incompatibilità con la nuova amministrazione.

L'indagine ispettiva ha inoltre evidenziato come siano risultate carenti l'attività di prevenzione e quella di repressione dell'abusivismo da parte del competente settore, così come sostanzialmente inesistente è stata l'attività sanzionatoria posta in essere dall'ufficio della polizia municipale.

Alla rilevata inadeguatezza degli interventi da parte della struttura burocratica non ha fatto riscontro un'efficace attività di impulso e controllo degli organi di governo a ciò deputati.

Elementi univoci attestati da una serie di diffuse irregolarità nelle procedure esaminate evidenziano, sintomaticamente, il condizionamento posto in essere dalla criminalità locale nella vita amministrativa dell'ente anche per quanto attiene al settore che si occupa dei servizi e forniture in quanto, come accertato all'esito delle indagini ispettive, gli affidamenti non sono stati disposti in linea con quanto previsto dalla vigente normativa ma, atteso l'intricato insieme di rapporti e frequentazioni tra amministratori e esponenti della locale criminalità, sulla base di condizionamenti e logiche clientelari.

La mancanza di rispetto delle procedure, che non può essere riferita esclusivamente all'infiltrazione della criminalità organizzata, pure riscontrata, è però la condizione necessaria per favorire l'instaurar-

si del condizionamento criminale. È infatti evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, la penetrazione mafiosa trova ostacolo e non può che essere esercitata con il ricorso a metodi coercitivi. Ben più agevole è il sistema di penetrazione laddove ci si trova di fronte al disordine organizzativo, allo sviamento dell'attività di gestione, alla generalizzata illegittimità delle procedure amministrative, quando si ripetono anomalie e irregolarità gestionali. Così l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Viene al riguardo posto in rilievo che sono stati disposti, abitualmente, affidamenti diretti per forniture senza effettuare alcuna indagine di mercato, al fine di reperire l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione comunale.

Tali affidamenti sono stati accordati, in buona parte dei casi, a favore di imprese locali riconducibili alla locale criminalità organizzata.

Emblematico in tal senso risulta l'affidamento di un servizio di fornitura disposto in favore di una ditta con sede ad alcuni chilometri di distanza dal comune di Joppolo pur in presenza di altre società che offrono lo stesso prodotto ad una distanza considerevolmente inferiore alla sede comunale. Le indagini hanno evidenziato che il titolare della ditta è stato tratto in arresto per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito della delineata, recente operazione di polizia giudiziaria.

Infine tipiche anomalie, significative di forme di sviamento o condizionamento dell'attività amministrativa hanno interessato anche la procedura per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, affidato alla ditta che attualmente svolge lo stesso servizio in altri comuni della provincia, che ricadono nella zona d'influenza della locale cosca e che in passato sono stati interessati dal provvedimento interdittivo di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Elemento sintomatico è che la suddetta società, che nel comune di Joppolo così come negli altri comuni limitrofi svolge lo stesso servizio, sia stata l'unica ditta partecipante alla gara di appalto.

Alle dipendenze della stessa, inoltre, lavorano ed hanno lavorato numerosi parenti e affini di esponenti della locale cosca criminale.

Aspetti in parte analoghi hanno interessato anche il settore che si occupa della gestione dei lavori di manutenzione dei beni e degli impianti.

Viene al riguardo rilevato come l'amministrazione abbia posto in essere un sistematico ricorso agli affidamenti diretti e senza alcun preventivo confronto delle offerte.

Più in particolare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'amministrazione ha fatto ricorso alle acquisizioni in economia che, nella quasi generalità dei casi sono state disposte mediante affidamenti diretti; nei relativi provvedimenti viene spesso richiamato il relativo regolamento approvato con deliberazione consiliare, sebbene lo stesso non disciplini l'acquisizione dei lavori in economia.

Una ripetuta serie di interventi manutentivi sono stati affidati ad una ditta il cui titolare è riconducibile ad ambienti controindicati.

Altri affidamenti sono stati disposti in favore di due ditte motivando tale scelta sulla base del presupposto, non corretto, che le stesse avessero in appalto il servizio di manutenzione dell'impianto idrico, fognario e quello degli impianti di illuminazione. Tali affidamenti, infatti, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, contratti aggiuntivi rispetto a quelli di gestione dei servizi, tra l'altro nemmeno giustificati da ragioni di convenienza economica per l'ente, atteso che sugli stessi non viene applicato il relativo ribasso di gara.

La particolare connotazione del conteso ambientale, caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, avrebbe dovuto imporre agli amministratori ed ai vertici dell'apparato gestionale la ricerca di prudenziali criteri per l'individuazione e l'affidamento di lavori e servizi pubblici, circostanza che, come evidenziato, non si è verificata.

Concorrono a delineare il quadro di un'amministrazione comunale lontana dal rispetto dei principi di legalità e condizionata nell'agire dei suoi amministratori da cointeressenze con esponenti della locale criminalità organizzata le modalità di affidamento degli incarichi professionali, disposti senza alcuna garanzia della trasparenza dei procedimenti e delle scelte operate a favore di persone a carico delle quali sono state verificate frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata.

Ulteriore testimonianza di un agire amministrativo non in linea con i principi di buon andamento sono gli incarichi conferiti per il censimento dell'amianto, per il collaudo della messa in sicurezza della scuola elementare e per le procedure di accatastamento degli immobili comunali conferiti a funzionari a carico dei quali sono emerse frequentazioni con soggetti riconducibili ad ambienti controindicati o legati da rapporti con amministratori locali.

Elementi concreti che evidenziano un generale contesto di illegalità e favoritismo nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata sono stati rilevati nel settore del commercio.

Significativa in tal senso è la vicenda che interessa un albergo di proprietà comunale, affidato in concessione, ove sonò emerse alcune irregolarità concernenti l'approvvigionamento e la fatturazione di acqua potabile, che evidenziano un anomalo atteggiamento di favore dell'amministrazione comunale nei confronti della società, sintomatico di una permeabilità dell'ente comunale agli interessi di ambienti controindicati.

È indicativa, al riguardo, la circostanza che il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, nonché altri componenti della predetta società abbiano rapporti con soggetti appartenenti alla cosca criminale egemone.

Viene inoltre posto in rilievo che la suddetta società è a sua volta partecipata da altra società che, nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, è indicata come ente di interesse della cosca criminale imperante sul territorio del comune di Joppolo.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la precaria funzionalità dell'ente interessano il settore economico - tributario del comune che, come emerso dall'accurata indagine ispettiva, versa in condizioni di deficitarietà strutturale in relazione al rendiconto per l'anno 2011.

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la crisi finanziaria in cui versa l'ente.

L'analisi dei flussi di cassa e quella sull'esposizione debitoria dell'ente, sia con riferimento all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che alla garanzia degli equilibri di bilancio, ha posto in rilievo una serie di violazioni, quali il ripetuto ricorso alle anticipazione di cassa in violazione all'art. 195 del T.U.O.E.L., poiché le partite vincolate impiegate per il pagamento della spesa corrente risultano essere di valore superiore all'importo massimo dell' anticipazione di cassa ottenibile.

Viene, inoltre, posta in rilievo una violazione in materia di accertamento dei residui, poiché non sono riportate le motivazioni giuridiche obbligatorie per il mantenimento e/o eliminazione dei medesimi residui, con la conseguenza che i bilanci dell'ente, per le annualità 2011/2012, non risulterebbero in equilibrio.

Le accertate anomalie in materia di imposizione e riscossione tributaria sono un segnale evidente dell'incapacità o della mancanza di volontà dell'amministrazione eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e controllo in un settore di vitale importanza per la sana gestione dell'ente locale, settore nel quale invece è stato accertato il sussistere di atteggiamenti omissivi, se non addirittura compiacenti, a tutto vantaggio di interessi riconducibili ad ambienti controindicati.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Joppolo, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Joppolo (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 5 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Vibo Valentia

Organo Esecutivo di Sicurezza

14 novembre 2013

PROT. NR. **68/2-2/2013/NC/O.E.S.**

All'On. Signor MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO: Comune di Joppolo (VV).
Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.94.

L'Amministrazione Comunale di Joppolo attualmente in carica è stata eletta in occasione delle consultazioni elettorali della primavera 2011.

Con nota del 27 giugno 2012, a seguito di numerosi esposti su presunte irregolarità amministrative, il Prefetto *pro tempore* disponeva un monitoraggio sul Comune di Joppolo per l'eventuale avvio delle procedure ex art. 143 TUEL.

Nel marzo del 2013, nell'ambito della operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro, denominata "Black Money", che ha portato all'arresto di 38 persone, tra cui noti soggetti appartenenti alla cosca Mancuso di Limbadi, emergevano anche tentativi di condizionamenti da parte della citata organizzazione criminale in occasione delle elezioni amministrative del 2011 in alcuni Comuni tra cui Joppolo.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio disposta e le risultanze della predetta indagine confermavano sostanzialmente l'esistenza di un contesto caratterizzato da contiguità tra amministratori e criminalità.

A conclusione delle citate verifiche, infatti, le Forze dell'Ordine, con diverse informative, fornivano gli elementi necessari e sufficienti per avanzare al Signor Ministro, con nota del 19 marzo 2013, richiesta di autorizzazione per l'esercizio delle funzioni d'accesso.

Con decreto n. 17102/128/101 (22) del 28 marzo 2013, il Ministro dell'Interno accoglieva la richiesta e, pertanto, veniva disposto l'accesso presso il citato Comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/82, convertito dalla legge n. 726/82.

All'esito dei lavori di indagine la commissione ha presentato la propria relazione, documentando la sussistenza di elementi sufficienti a richiedere lo scioglimento degli organi elettivi ai sensi del citato art. 143 TUEL, che di seguito si indicano.

- La peculiarità del territorio ed il contesto criminale –

Preliminarmente appare utile richiamare la disamina del contesto criminale,dettagliatamente descritto nella relazione dell'organo ispettivo, in cui si inquadra il Comune di Joppolo.

Di transito tra i comuni di Limbadi (VV) e Nicotera (VV) e la "*Costa degli Dei*", il territorio di Joppolo ha negli ultimi decenni costantemente sofferto la presenza di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata facente capo alla cosca di *'ndrangheta* MANCUSO di Limbadi.

Secondo una ricostruzione fatta sulla componente organica fondamentale di tale cosca, stilata dal R.O.S. dei Carabinieri di Catanzaro, il clan è costituito dai membri e dai discendenti della c.d. "*generazione degli 11*" ovvero la generazione di ben 11 tra fratelli e sorelle, nati tra il 1927 ed il 1954, figli del capostipite MANCUSO Giuseppe, nato a Limbadi il 01.03.1902.

Dalla discendenza e dai successivi matrimoni con altri soggetti legati alla *'ndrangheta* locale, la cosca sarebbe giunta alla attuale composizione, articolata in circa 500 persone.

Il clan è attivo a Limbadi, Vibo Valentia, Tropea (VV), Nicotera, Joppolo e Cessaniti (VV). Negli anni, l'attività del clan si è estesa alla Lombardia, all'Emilia Romagna, all'Argentina e alla Francia. La cosca opera principalmente nel settore del traffico internazionale di stupefacenti e nel controllo degli appalti pubblici. Proprio in relazione a questi ultimi settori,per come emerge dalle diverse indagini giudiziarie , il clan MANCUSO ha creato un vero e proprio "*monopolio manageriale*".

...OMISSIS...

Nel territorio del Comune di Joppolo, storicamente il primo soggetto di rilievo inquadrabile nella *'ndrangheta* e nello specifico nel clan Mancuso di Limbadi, risulta essere stato **PAPARATTO Valentino**, nato a Ricadi il 18.10.1939, residente a Joppolo alla frazione di Coccorino, coniugato, deceduto il 07.01.2004, che, il 28.06.1984, veniva tratto in arresto su mandato di cattura del Tribunale di Vibo Valentia, perché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso unitamente ad altri elementi inquadrati nella famiglia "Mancuso".

Più di recente, i pregiudicati indicati come affiliati o vicini alla cosca Mancuso di Limbadi, che si ritiene abbiano sviluppato la loro influenza sul territorio del Comune

di Joppolo, sono divenuti un gruppo di soggetti su cui spicca la figura di PAPAIANNI Agostino, classe 1951, cognato di PAPARATTO Valentino.

L'operazione BLACK MONEY e gli accertamenti svolti a seguito della conclusione delle consultazioni amministrative locali del 2011, coinvolgendo alcuni elementi inquadrati nell'organigramma familiare discendente dal PAPARATTO Valentino, confermano la centralità di tale famiglia sul territorio di riferimento.

- I collegamenti con l'Amministrazione comunale –

L'analisi svolta sull'andamento dei rapporti tra amministratori e criminalità organizzata ha evidenziato la sussistenza di significative, circostanziate, oggettive e concludenti condizioni idonee a configurare fenomeni di condizionamento e di "collegamenti" che vincolano la vita amministrativa dell'ente locale a dinamiche riconducibili alle mire delle consorterie criminali gravitanti sul territorio.

Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo hanno consentito, infatti, di appurare una pluralità di parentele e di frequentazioni di alcuni amministratori comunali in carica con soggetti gravati da diversi precedenti penali e di polizia, nonché con noti esponenti delle consorterie criminali , dettagliatamente descritti nella relazione della Commissione.

...OMISSIS...

Per come evidenziato dall'organo ispettivo e per come emerge dalle risultanze della più volte citata operazione di polizia , l'influenza delle cosche locali si manifesta già in occasione delle consultazioni elettorali.

Nelle acquisizioni probatorie della citata indagine sono emerse, infatti, numerose fonti di prova dalle quali si evince il fattivo interessamento delle famiglie MANCUSO e MACCARONE, relativamente alle elezioni amministrative della tarda primavera del 2011, tra cui quelle celebrate a Joppolo.

... OMISSIS...

Gli elementi e i collegamenti evidenziati dalla commissione non sembrano potersi ricondurre semplicemente a diffusi ed ordinari rapporti di conoscenza, tipici delle piccole realtà territoriali, in quanto essi sembrano influenzare di fatto le scelte operate dagli organi amministrativi e si configurano, quindi, come una conseguente forma di condizionamento della cosca locale, interessata a consolidare la propria posizione di potere anche attraverso il controllo delle istituzioni locali, determinando

una sorta di assoggettamento della comunità ad un modus operandi tipicamente mafioso e che si esplicita anche attraverso l'azione dell'Amministrazione comunale.

Rileva, infatti , l'organo ispettivo come molte delle attività poste in essere dalla stessa amministrazione, lungi dall'essere improntate al principio della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, risultino, invece, funzionali a consolidare equilibri poco chiari .

Il quadro complessivo che ne deriva è dunque caratterizzato, da un lato, dall'accertata e notoria presenza nel contesto territoriale di cosche criminali e da un tessuto politico-amministrativo alquanto compromesso e, dall'altro, da una precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente Territoriale che favoriscono la permeabilità degli organi amministrativi ai condizionamenti criminali.

Alla luce di ciò, non possono non trovare peso quelle situazioni che, sebbene non traducibili in addebiti personali, sono comunque tali da rendere plausibili, nella concreta realtà contingente e in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di un condizionamento degli amministratori da parte della criminalità organizzata e che la richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato ricollega anche a vincoli di parentele o di affinità, a rapporti di amicizia o di affari, ovvero a frequentazioni.

Assumono importanza decisiva, accanto ai collegamenti esistenti fra singoli amministratori ed esponenti della criminalità, anche i tratti di una sistematica operatività caratterizzata da diffuse irregolarità e anomalie dell'andamento dell'attività amministrativa dell'Ente locale, sia per quanto concerne la gestione degli apparati amministrativi, sia nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

In questo contesto vanno letti i dettagliati elementi sulla condizione di irregolarità dell'azione amministrativa , evidenziati dall'organo ispettivo che, per la loro chiara valenza sintomatica, fanno ancor più ritenere sussistente un condizionamento degli organi amministrativi da parte delle consorterie criminali.

Aspetti significativi dell'intreccio di interessi tra apparato amministrativo ed ambienti criminali si riscontrano in molti settori dell'attività amministrativa, di seguito riportati.

Personale

Responsabili delle aree

Al riguardo, l'organo ispettivo rileva le seguenti anomalie:

- ✓ l'incarico di responsabile dell'area di vigilanza è affidato irregolarmente ad istruttore di cat. C; invero, essendo presenti nell'organico profili di cat. D, lo stesso incarico non poteva essere affidato a personale di categoria inferiore;

- ✓ l'incarico di responsabile dell'area tecnica, seppur per breve periodo, è stato duplicato ed affidato contemporaneamente a due istruttori tecnici, suddividendo irregolarmente l'area in due settori (urbanistica e lavori pubblici);
- ✓ il continuo avvicendamento dei responsabili nell'area tecnica, individuati tra il personale part time assunto con l'art. 110 o in convenzione con altri Comuni, contribuisce a determinare una situazione di grave confusione gestionale dei fondamentali servizi tecnici;
- ✓ nonostante la precarietà dell'ufficio tecnico, l'Amministrazione, nel definire la dotazione organica ed il fabbisogno del personale, ha ritenuto di dare priorità alla copertura di posti nell'area amministrativa, sicuramente meglio strutturata rispetto all'area tecnica.

La vicenda del concorso e la procedura di mobilità

Nella relazione è stata dettagliatamente descritta la vicenda del concorso per il reclutamento di due unità lavorative, oggetto di una forte contestazione da parte della minoranza consiliare e sintomatica, per le modalità con cui è stata gestita, di un'azione amministrativa quantomeno approssimativa e poco trasparente.

In sintesi, la commissione evidenzia i seguenti elementi:

- ✓ la programmazione delle assunzioni e la successiva procedura concorsuale appaiono in contrasto con le previsioni normative in materia; in particolare, le determinazioni assunte violano il principio del turn over: l'art.1, comma 562, della legge 296/2006 stabilisce, infatti, che è possibile programmare l'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente, secondo un rapporto, quindi, di 1:1. Nel caso di specie le cessazioni di rapporto di lavoro avvenute nel 2009 e nel 2010 erano state già utilizzate dall'Amministrazione nel 2010 per l'assunzione di due unità part time e per la trasformazione di altri due rapporto di lavoro da part time e full time;
- ✓ il Comune, per come formalmente emerso con l'approvazione del conto consuntivo avvenuta nel novembre del 2012, versava nell'anno 2011 in condizioni di deficitarietà, non avendo rispettato sei parametri su dieci. Tale condizione, formalmente accertata solo nel novembre 2012 con l'approvazione del consuntivo, se rilevata, avrebbe comportato l'obbligo di comunicare la determinazione della dotazione organica alla Commissione Centrale di stabilità finanziaria;
- ✓ la ostinazione con cui l'amministrazione e la struttura comunale persegue l'obiettivo della assunzione di un istruttore amministrativo di cat. C nell'area

amministrativa, suscita perplessità in considerazione delle deficitarie condizioni finanziarie dell'Ente e della non sussistenza di una reale esigenza di personale nell'area amministrativa, sopratutto alla luce della revoca della collocazione in quiescenza dell'istruttore D3, tuttora in servizio. Al contrario, l'Amministrazione, nonostante le gravi carenze dell'area tecnica come sopra evidenziate, non ha ritenuto di considerare come prioritaria quell'area e quindi di procedere alla stabile copertura del posto vacante;

- ✓ la vicenda della procedura di mobilità e la conclusione negativa della stessa a seguito della rinuncia a sostenere il colloquio da parte della candidata inizialmente non convocata in quanto non risultava pervenuta la sua domanda, che ha consentito all'Ente di procedere al successivo espletamento del concorso per la copertura del posto di cat. C, confermano gli elementi di dubbio sulla regolarità delle procedure e sulle finalità perseguite.

Abusivismo edilizio

I sei casi di abusivismo edilizio, dettagliatamente esaminati nella relazione dell'organo ispettivo, fanno emergere un comune denominatore: la superficialità nella gestione dell'Ufficio tecnico da parte dei Responsabili che si sono avvicendati nell'incarico, ... *OMISSIS*... che in più occasioni hanno firmato atti illegittimi, nel tentativo, riuscito o meno, di favorire o qualche Amministratore comunale o qualche esponente vicino alla criminalità organizzata o, ancora, qualche ditta esecutrice dei lavori risultata collusa alla criminalità locale , il tutto con l'avallo dell'attuale Amministrazione comunale che ha affidato loro gli incarichi nel novembre 2011, allorquando i precedenti Responsabili tecnici preferivano rinunciare agli incarichi per incompatibilità con la nuova Amministrazione, secondo quanto dagli stessi riferito.

Oltre alla gestione caratterizzata da una marcata superficialità, emerge, altresì, una sostanziale inerzia da parte dell'Ufficio tecnico - e quindi di tutta l'Amministrazione comunale - nel vigilare sull'attività urbanistico-edilizia, rammentando che una gestione "disordinata" e "poco trasparente", generalmente, conduce alla proliferazione dell'abusivismo, con conseguente depauperamento del patrimonio urbanistico del territorio. Tanto più grave, poi, quando il disordine sconfina proprio nell'inerzia dell'amministrazione, finendo col favorire - *rectius* - non perseguire soggetti o esponenti, anche riconducibili, direttamente o indirettamente, alla criminalità organizzata.

In conclusione, dagli elementi acquisiti dalla commissione emerge una gestione amministrativa opaca, che in più occasioni si intreccia con gli interessi economici personali degli amministratori e/o della criminalità locale.

La delimitazione del centro abitato e il P.S.A. di Joppolo

Riferisce , al riguardo , la commissione che il Comune di Joppolo, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 4 del **Codice della strada** D.Lgs. n. 285/1992, con delibera di G.C. n. 124 del 11/12/2010, approva la delimitazione del centro abitato. La nuova Amministrazione, dopo appena sei mesi dal suo insediamento, avvenuto nel maggio 2011, con delibera di G.C. n. 95 del 19/12/2011, approva una diversa delimitazione di centro abitato, senza citare in tale delibera la precedente. A distanza di una settimana, con delibera n. 105 del 28 dicembre, l'Amministrazione riapprova la delimitazione con delle modifiche riguardanti il centro abitato di Coccorino adducendo la scusante di aver allegato alla delibera precedente (n. 95 del 19/12/2011) un file (quindi una stampa) sbagliato. A seguito di rilievi mossi dal gruppo consiliare di minoranza "Unione per il Comune di Joppolo" dal gennaio 2012, la stessa Amministrazione, con del. di G.C. n. 42 del 19/04/2012, approva una riperimetrazione del centro abitato, rivedendone altresì la modalità di rappresentazione, che peraltro non è pienamente rispondente a quanto stabilito nella CIRCOLARE 29 dicembre 1997, n. 6709/97 del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Nelle elaborazioni intermedie del PSA è riscontrabile il tentativo, per alcune aree del territorio comunale, di perimetrare quali aree urbanizzate porzioni del territorio agricolo comprese nel centro abitato di cui alla delimitazione approvata nel dicembre 2011 dalla nuova amministrazione comunale. Tale previsione, ad esempio per alcune case sparse di Coccorino, scompare nella versione definitiva del Preliminare di PSA approvata dalla giunta comunale di Joppolo con delibera n. 53 del 27.06.2013, anche a seguito della modifica introdotta con la nuova delimitazione del centro abitato di cui alla del. di G. C. n. 42 del 19/04/2012, mentre in altri casi, come il nucleo di case di vallone Vruca , la classificazione quale territorio urbanizzato – nonostante la esclusione dal centro abitato - rimane nella versione di PSA approvata dalla giunta.

In definitiva, per quanto riguarda le zonizzazioni abbozzate e presentate alla comunità, nonché a seguito di accertamenti esperiti sulle proprietà delle aree individuate come urbanizzate e/o urbanizzabili, la commissione evidenzia come, specialmente nelle prime versioni, si intravveda il tentativo di favorire o qualche amministratore comunale ... *OMISSIS*... o esponenti della criminalità locale ...*OMISSIS*...

Per quanto attiene l'iter amministrativo del PSA attualmente in corso, l'organo ispettivo evidenzia come assai probabile un certo condizionamento della criminalità locale sulle scelte di pianificazione intraprese dal gruppo di lavoro guidato dall'ALBINO Sisto Salvatore, ***...OMISSIS...***

Lavori di manutenzione opere e impianti – Affidamenti diretti

Gli elementi emersi dall'esame degli atti svolto dalla commissione in materia di affidamenti diretti mettono in luce una condizione di diffusa irregolarità delle procedure adottate e appaiono quantomeno sintomatici, in considerazione degli esiti degli accertamenti espletati su alcune delle ditte affidatarie, di una tendenziale permeabilità dell'azione amministrativa alla influenza della criminalità locale.
Rileva in particolare:

- ✓ il sistematico ricorso ad affidamenti diretti a carattere fiduciario a favore di diverse ditte senza alcuna forma di evidenza pubblica e/o procedura di comparazione (richiesta preventivi);

...OMISSIS...

Servizi e forniture

Evidenzia al riguardo l'organo ispettivo come l'ente, mediante il ricorso ad affidamento diretto e senza esperire alcuna indagine di mercato, si sia abitualmente rivolto per interventi e forniture ad imprese locali sul conto delle quali sono risultati evidenti e rilevanti legami di parentela o di frequentazione con gli stessi amministratori e/o con soggetti appartenenti o comunque contigui al contesto della criminalità locale organizzata.

...OMISSIS...

Le forniture, inoltre, sono state affidate direttamente, senza effettuare alcuna preventiva indagine di mercato al fine di reperire l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione Comunale.

Tale anomalia appare ben più grave e certamente sintomatica di una influenza delle cosche nella gestione amministrativa dell'Ente, se si considera, così come emerso dagli accertamenti effettuati dalla commissione , che la ditta affidataria ha collegamenti con il noto clan MANCUSO di Limbadi.

Infine, anche l'affidamento del servizio mensa scolastica, seppur avvenuto a seguito di gara, ha posto in luce , secondo la commissione , elementi sintomatici del condizionamento dell'ente da parte della criminalità organizzata. In particolare:

...*OMISSIS*...

Incarichi Professionali

Emerge, al riguardo, dalla relazione che il Comune di Joppolo si è avvalso, attraverso l'affidamento diretto di incarichi, senza alcuna procedura a garanzia della trasparenza dei procedimenti e delle scelte operate, di persone a carico delle quali sono state verificate frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata locale e che, in alcuni casi, hanno relazioni di parentela o di collaborazione professionale con amministratori comunali.

...*OMISSIS*...

La commissione evidenzia, inoltre, gli incarichi di servizi tecnici conferiti all'Arch. Francesco Alvaro, attuale dipendente del Comune con contratto a tempo determinato e part time ex art.110 TUEL e responsabile dell'Ufficio tecnico.

Tali determinazioni confermano, invero, l'assoluta mancanza di una programmazione del fabbisogno del personale ispirata ai reali interessi dell'Ente al fine di garantire un efficiente funzionamento dei servizi.

A fronte, infatti, delle gravi lacune presenti all'ufficio tecnico, l'amministrazione, anziché dare priorità alla copertura dei posti vacanti presso il predetto UTC, procede, invece, ispirata da non meglio identificati interessi, alla programmazione di concorsi per la copertura di posti dell'area amministrativa, ricorrendo, per assicurare il funzionamento dell'ufficio tecnico, a strumenti irritualmente utilizzati (incarichi ex art 125 D.Lgs 163/2006).

Attraverso tale sistema, per come evidenziato dalla commissione,vengono di fatto effettuate assunzioni a tempo determinato ricorrendo a scelte di carattere fiduciario disposte mediante affidamento diretto ex art. 125 del citato codice dei contratti pubblici, sottraendole alle normali procedure concorsuali, in violazione dei vincoli sulle assunzioni e sul reclutamento di personale stabiliti dalla vigenti norme in materia.

Licenze commerciali

Al riguardo, l'organo ispettivo evidenzia la vicenda dell'Hotel Cliff (lo stabile è di proprietà comunale ed è stato dato in concessione, nel 2002, per anni 18, alla Società "Esse Group s.r.l.") , con particolare riferimento all'anomala situazione relativa alla fatturazione e all'approvvigionamento di acqua potabile da parte della struttura, che lascia intravvedere un inspiegabile atteggiamento di favore dell'Amministrazione comunale nei confronti della predetta Società.

...OMISSIS...

Gestione finanziaria

A chiudere il quadro di una precaria condizione di funzionalità dell'Ente ,vi è , infine, l'aspetto finanziario del Comune: dagli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo attraverso un'accurata analisi dei documenti contabili , è emerso con estrema evidenza la crisi finanziaria in cui versa l'Ente.

Tale situazione diventa ancora più tangibile allorquando si prende in considerazione l'analisi effettuata sui flussi di cassa e sull'esposizione debitoria dell'Ente, sia con riferimento all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che alla garanzia degli equilibri di bilancio, ove sono state riscontrate le seguenti violazioni:

- ✓ l'anticipazione di cassa risulta essere stata utilizzata in violazione all'art. 195 del TUEL poiché le partite vincolate impiegate per il pagamento della spesa corrente risultano essere di valore superiore all'importo massimo dell'anticipazione di cassa ottenibile;
- ✓ l'ente presenta al 31/12/2012 un elevato deficit di liquidità, peggiorato dall'enorme esposizione derivante dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria che alla data del 19/08/2013 risulta pari ad € 712.135,85, che si riflette inevitabilmente sugli equilibri di bilancio, nonchè sulle gestioni successive;
- ✓ la riscossione delle entrate proprie evidenzia una scarsa capacità gestionale dell'Ente, poiché le percentuali di riscossione non consentono la garanzia delle obbligazioni assunte dall'ente;
- ✓ violazione della normativa in tema di riaccertamento dei residui, poiché non sono riportate le motivazioni/ragioni giuridiche obbligatorie per il mantenimento e/o eliminazione dei medesimi residui;
- ✓ i bilanci dell'ente - 2011/2012 - nella sostanza, così come dimostrato con l'analisi dei rendiconti di gestione, non risultano in equilibrio, nè in fase di approvazione del bilancio di previsione, nè durante la gestione e nè in fase

di salvaguardia degli equilibri di bilancio, poiché vi erano debiti fuori bilancio volutamente non dichiarati per azioni esecutive attivate presso il tesoriere definite dopo circa due anni e per il mantenimento di residui attivi inesistenti, con conseguente alterazione del risultato di amministrazione;

- ✓ violazione dei principi di integrità, veridicità ed attendibilità per occultamento contabile delle operazioni di restituzione dell'anticipazione di cassa, effettuata tramite procedure compensative vietate dall'ordinamento finanziario degli enti locali;
- ✓ presenza di debiti nei confronti dell'erario e nei confronti degli enti previdenziali.

Sulla base di tutti gli elementi accertati, appare evidente che l'andamento dell'attività amministrativa risulta compromesso dall'esistenza di condizionamenti tali da incidere sulla libera determinazione degli organi comunali e da compromettere il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.

Alla luce degli elementi sopra riferiti ed acquisito il parere favorevole del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato dal Procuratore Distrettuale Antimafia, dal Procuratore della Repubblica , nella seduta del 29 ottobre 2013, di cui si allega stralcio del verbale, si ritiene di dover proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Joppolo ex art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

IL PREFETTO
(BRUNO)

14A01560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torre del Greco (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 gennaio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gennaro Malinconico.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Pasquale Manzo.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01717

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Macchiagodena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Macchiagodena (Isernia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da cinque consiglieri su nove assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macchiagodena (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Incollingo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Macchiagodena (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 dicembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macchiagodena (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Incollingo.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Silvi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Silvi (Teramo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 gennaio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Silvi (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Strati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Silvi (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gaetano Vallescura.

Il citato amministratore, in data 3 gennaio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Silvi (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Bruno Strati.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Pandino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pandino (Cremona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisite al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pandino (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Filomena Formisano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pandino (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Anche il sindaco, in pari data, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le dimissioni dei consiglieri, presentate personalmente da oltre la metà dei componenti dell'organo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 febbraio 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cremona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pandino (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Filomena Formisano.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Montieri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montieri (Grosseto);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 gennaio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montieri (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Paola Corritore è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montieri (Grosseto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marcello Giuntini.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montieri (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Paola Corritore.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01721

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2014.

Aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie, in attuazione dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;

Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;

Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;

Viste le determinazioni del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del 9 novembre 2005 con le quali sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 8 del richiamato art. 14 e, in particolare l'art. 2 della citata determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e dell'8 febbraio 2010, concernente la nuova versione della codificazione SIOPE delle strutture sanitare e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche;

Visto il titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012, concernente Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2013, concernente la modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto dell'8 febbraio 2010 al nuovo modello di rilevazione delle aziende del Servizio sanitario nazionale di cui al citato decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012;

Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Attività degli enti

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto.

2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le strutture sanitarie:

provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni finanziarie. Le strutture sanitarie, previo accordo con la banca cassiera, possono non regolarizzare i sospesi relativi alle anticipazioni di cassa e ai relativi rimborsi;

uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verrà pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;

comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio;

fermo restando il divieto di compensazione contabile delle partite previsto dal codice civile, a seguito di compensazione di crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari al credito/debito oggetto della compensazione, che costituiscono regolazioni contabili, generanti solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali ordinativi di incasso e di pagamento sono riferiti all'esercizio in cui è effettuata la compensazione e sono tempestivamente trasmessi alla banca cassiera. Tale adempimento è necessario per consentire analisi e confronti tra i dati SIOPE e i dati dei modelli CE ed SP di cui al decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e con i dati SIOPE degli altri enti.

Art. 2.

Modalità di acquisizione dati

1. Le banche incaricate del servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1 e gli uffici postali che svolgono analogo servizio, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile nel sito internet www.siope.tesoro.it I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).

Art. 3.

Articolazione della rilevazione in gestioni

1. La regione competente per territorio, il tesoriere o cassiere possono chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati delle strutture sanitarie seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it

2. La richiesta di articolare la rilevazione in gestioni può essere revocata solo a seguito di modifiche normative.

Art. 4.

Accesso alla banca dati SIOPE

1. Ciascuna ente di cui all'art. 1 accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2012, concernente le modalità di accesso alla baca dati SIOPE.

2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito internet www.siope.tesoro.it

3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti di cui all'art. 1 allegano al bilancio di esercizio i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it

3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere, l'ente allega al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:

a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;

b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento;

c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

Allegato "A"

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
1100	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**
1200	**Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1400	**Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche**
1500	**Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati**
1600	**Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**
1650	**Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo**
1700	**Entrate per prestazioni non sanitarie**
1800	**Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive**
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
2202	Donazioni da imprese
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
2204	Donazioni da famiglie
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati
	ALTRE ENTRATE CORRENTI
	Concorsi, recuperi e rimborsi
3101	Rimborsi assicurativi
3102	Rimborsi spese per personale comandato
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie
3104	Restituzione fondi economali
3105	Riscossioni IVA
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi
	Entrate patrimoniali
3201	Fitti attivi
3202	Interessi attivi
3203	Proventi finanziari
3204	Altri proventi
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
	Alienazione di immobilizzazioni materiali
4101	Alienazione di terreni e giacimenti
4102	Alienazione di fabbricati
4103	Alienazione di Impianti e macchinari
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche
4105	Alienazione di altri beni materiali
4200	**Alienazione di immobilizzazioni immateriali**

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie
4303	Alienazione di titoli di Stato
4304	Alienazione di altri titoli
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati
	OPERAZIONI FINANZIARIE
6100	**Prelievi da conti bancari di deposito**
6200	**Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale**

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
6300	**Depositi per spese contrattuali**
6400	**Depositi cauzionali**
6420	**Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda**
6430	**Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma**
6450	**Estinzione mandati provvisori per le spese di personale**
6460	**Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati**
6500	**Altre operazioni finanziarie**
6910	**Ritenute erariali**
6911	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**
6912	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
7100	**Anticipazioni di cassa**
	Mutui da Cassa depositi e prestiti
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
7300	**Mutui e prestiti da altri soggetti**
9998	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** *(riscossioni codificate dal cassiere)*
9999	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** *(riscossioni codificate dal cassiere)*

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
	PERSONALE
	Competenze a favore del personale
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato
	Ritenute a carico del personale
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato
	Contributi a carico dell'ente
1303	Contributi aggiuntivi
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato
	Interventi assistenziali
1401	Borse di studio e sussidi per il personale
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali
1403	Indennizzi
	Altre spese di personale
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda
1503	Rimborsi spese per personale comandato
1599	Altri oneri per il personale
	ACQUISTO DI BENI
	Acquisto di beni sanitari
2101	Prodotti farmaceutici
2102	Emoderivati
2103	Prodotti dietetici
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie
2112	Dispositivi medici
2113	Prodotti chimici
2198	Altri acquisti di beni sanitari
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze
	Acquisto di beni non sanitari
2201	Prodotti alimentari

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2204	Supporti informatici e cancelleria
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie
2298	Altri beni non sanitari
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze
	ACQUISTI DI SERVIZI
	Acquisti di servizi sanitari
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
3150	**Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione**
3151	**Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione**
3152	**Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate**
3153	**Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali**
3154	**Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali**
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze
	Acquisti di servizi non sanitari
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
3206	Mensa per degenti
3207	Riscaldamento
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3209	Utenze e canoni per energia elettrica
3210	Utenze e canoni per altri servizi
3211	Assicurazioni
3212	Assistenza informatica e manutenzione software
3213	Corsi di formazione esternalizzata
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3219	Spese legali
3220	Smaltimento rifiuti
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze
3299	Altre spese per servizi non sanitari

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma
4102	Contributi e trasferimenti a province
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane
4104	Contributi e trasferimenti a comuni
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali
4117	Contributi e trasferimenti a Università
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze
	ALTRE SPESE CORRENTI
	Rimborsi
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
	Godimenti di beni di terzi
5201	Noleggi
5202	Locazioni
5203	Leasing operativo
5204	Leasing finanziario
5205	Licenze software
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa
5305	Interessi su mutui
5306	Interessi passivi v/fornitori
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione
5308	Altri oneri finanziari
	Imposte e tasse
5401	- IRAP
5402	IRES
5404	I.V.A.
5499	Altri tributi
	Altre spese correnti
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
5504	Commissioni e Comitati
5505	Borse di studio
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5508	Premi di operosità medici SUMAI
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
5597	Risarcimenti danni autoassicurati
5598	Altri oneri della gestione corrente
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
	INVESTIMENTI FISSI
	Immobilizzazioni materiali
6101	Terreni e giacimenti
6102	Fabbricati
6103	Impianti e macchinari
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
6105	Mobili e arredi
6106	Automezzi
6199	Altri beni materiali
6200	**Immobilizzazioni immateriali**
	Immobilizzazioni finanziarie
6301	Conferimenti di capitali
6302	Partecipazioni azionarie
6303	Titoli di Stato
6399	Altri titoli
	OPERAZIONI FINANZIARIE
7100	**Versamenti a conti bancari di deposito**

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
7200	**Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale**
7300	**Depositi per spese contrattuali**
7400	**Depositi cauzionali**
7420	**Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)**
7430	**Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma**
7450	**Mandati provvisori per le spese di personale**
7460	**Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati**
7500	**Altre operazioni finanziarie**
7910	**Ritenute erariali**
7911	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**
7912	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8100	**Rimborso anticipazioni di cassa**
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
8300	**Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti**
9997	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI** (pagamenti codificati dal cassiere)
9998	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** (pagamenti codificati dal cassiere)
9999	**ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** (pagamenti codificati dal cassiere)

Allegato "B"

STRUTTURE SANITARIE

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere-cassiere)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	

14A01568

DECRETO 20 febbraio 2014.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2014, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2014, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2014, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2014;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2014 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A01609

DECRETO 20 febbraio 2014.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2014 alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante "Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato";

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative";

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2014, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2014, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A01610

DECRETO 20 febbraio 2014.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2014, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2014, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2014, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A01611

DECRETO 20 febbraio 2014.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2014 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A01649

DECRETO 20 febbraio 2014.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2014 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A01650

DECRETO 20 febbraio 2014.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2014 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A01651

DECRETO 20 febbraio 2014.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2014;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2014 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

14A01652

DECRETO 25 febbraio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.610 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 1° maggio 2014, le cedole successive sono pagabili il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° maggio 2014, sarà pari allo 0,600829% lordo, corrispondente a un periodo di 87 giorni su un semestre di 181.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 febbraio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 28 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 marzo 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 28 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A01685

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 dicembre 2013.

Attuazione della direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso e, in particolare, l'articolo 2 che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE e, in particolare, l'articolo 15, comma 11, il quale prevede che le integrazioni, le modifiche e gli aggiornamenti degli allegati del decreto medesimo, in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria, siano apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2013/28/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato II al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato di cui al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 756

ALLEGATO *II*

Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione	Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati
Piombo come elemento di lega		
1 a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo		
1 b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli	
2 a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
2 b) Alluminio contenente, in peso, l'1,5% o meno di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
2 c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4% o meno di piombo	[1]	
3 Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso	[1]	
4 a) Cuscinetti e pistoni	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
4 b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento	1° luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011	
Piombo e composti di piombo nei componenti		
5. Pile	[1]	X
6. Masse smorzanti	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
7 a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/ metallo del telaio, e castelli motore	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
7 b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/ metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006	
7 c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009	
8 a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X [2]
8 b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X [2]

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione	Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati
8 c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X [2]
8 d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X [2]
8 e) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso)	[3]	X [2]
8 f) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi	[3]	X [2]
8 g) Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip	[3]	X [2]
8 h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio	[3]	X [2]
8 i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli	X [2]
8 j) Piombo nelle saldature su lastre laminate	[3]	X [2]
9. Sedi di valvole	Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003	
10 a) Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: - vetro delle lampadine e delle candele, - materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10 b), 10 c) e 10 d)		X [4] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
10 b) Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti		
10 c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli	
10 d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici	[3]	
11. Inneschi pirotecnici	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli	
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
Cromo esavalente		
13 a) Rivestimenti anticorrosione	Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007	
13 b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione	Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati
14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori		X
Mercurio		
15 a) Lampade a luminescenza per proiettori	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
15 b) Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
Cadmio		
16 Accumulatori per veicoli elettrici	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008	

[1] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.

[2] Rimozione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

[3] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.

[4] Rimozione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:

- È ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01%, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

- È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 9, comma 1.

- Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1 [*].

[*] La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole in carbonio dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.

14A01570

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Alfil WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2013 dall'impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ALFIL WG, contenete la sostanza attiva fosetil, uguale al prodotto di riferimento denominato Fosim registrato al n. 15055 con D.D. in data 30 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fosim registrato al n. 15055;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva fosetil;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALFIL WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 100 – 250 – 500; kg: 1 – 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Industrias Afrasa S.A., C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro E 46988 Paterna (Valencia) – Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15897.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

ALFIL WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 96 132 17 00

Autorizzazione Ministero della Salute n. ...... del ......

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego, Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da:
Biesterfeld International GmbH
Ferdinandstrasse 41 - D20095 Amburgo (Germania)
Tel. +49 (0) 40 3 20 08-0

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5 **Partita n.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

ALFIL WG è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di ALFIL WG con altri prodotti fitosanitari.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

18 DIC. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del...

Etichetta formato ridotto

ALFIL WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:	
FOSETIL ALLUMINIO puro	g. 80
Coformulanti: quanto basta a	g. 100

Autorizzazione Ministero della Salute
n. ...... del ......

Taglia: g 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 96 132 17 00

Partita n.: ....

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
- C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da:
Biesterfeld International GmbH
Ferdinandstrasse 41 - D20095 Amburgo (Germania) - Tel. +49 (0) 40 3 20 08-0

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 DIC. 2013

14A01597

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fandango XL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2013 dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini, 5, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FANDANGO XL, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Roundup Power 2.0 registrato al n. 13098 con D.D. in data 20 marzo 2013, modificato successivamente con decreto in data 23 ottobre 2013, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Roundup Power 2.0 registrato al n. 13098;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini, 5, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FANDANGO XL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Monsanto Europe N.V. - Anversa (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15896.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e Foglietto illustrativo

FANDANGO XL

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti
Liquido Solubile Concentrato

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 28,8 (g/l 360)
(sotto forma di sale potassico g 35,3 (g/l 441)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Giovanni Spadolini 5 – Pal. A - 20141 Milano
Tel 02 847801

Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. - Anversa – Belgio

Taglie: Litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150

Partita n°: vedere sulla confezione.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per alimentazione animale. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità. Erbicida sistemico da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, poliennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei; non ha attività residua ed è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Alle dosi di impiego suggerite, le precipitazioni cadute dopo 1 ora dal trattamento non compromettono l'efficacia del prodotto. Si raccomanda comunque di non trattare in caso di rischio di pioggia imminente.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio. Operare a bassa pressione e preferibilmente a bassi volumi d'acqua. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante, lambente, munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. AGRUMI (Arancio, Bergamotto, Arancio amaro, Chinotto, Mandarino, Clementino, Kumquat, Tangerino, Limone, Cedro, Lime, Pompelmo, Tangelo - effettuare al massimo 5 trattamenti/anno), POMACEE (Melo, Pero, Melo cotogno, Melo selvatico, Nespolo, Nespolo del Giappone, Nashi), VITE, OLIVO. Per pomacee, vite e olivo effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. FRUTTA A GUSCIO: noce, nocciolo, castagno, pino da pinoli, pistacchio, noce di pecan (effettuare al massimo 2 trattamenti/anno).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarino, Pesco, Susino, Amareno, Mirabolano), Actinidia, Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo - Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. Mandorlo (effettuare al massimo 2 trattamenti/anno).
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi a radice o tubero (Patata, Patata dolce, Carota, Bietola rossa, Sedano-rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Ravanello, Rapa), Barbabietola da zucchero, Legumi freschi o da granella (Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Cece, Cicerchia, Lenticchia, Taccola o Pisello mangiatutto, Lupino), Carciofo, Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta), Oleaginose (Soia, Lino, Senape Colza, Girasole, Cotone) - Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.
Ortaggi a frutto (Pomodoro, Melanzana) - Effettuare al massimo 2 trattamenti/anno.
Foraggere (Prati di leguminose e graminacee, Erba medica), Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni, effettuare al massimo 3 trattamenti/anno).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside. Prima o dopo la coltivazione di Fragola, Ortaggi, Asparago, Barbabietola da zucchero, Cereali (Mais, Orzo, Frumento, Grano saraceno, Miglio, Avena, Riso, Segale, Sorgo), Oleaginose (Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone), Prati, Pascoli e Vivai. Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. Stoppie (effettuare al massimo 1 trattamento/anno).
Trattare con le infestanti emerse prima della semina o del trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Dopo solo 6 ore dal trattamento si può già effettuare la semina. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Preparazione del terreno: le lavorazioni del terreno sono possibili a partire da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali ed a partire da 4 giorni dopo il trattamento su infestanti vivaci.
Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali ed industriali, Aree ed opere civili, Sedi ferroviarie, Argini di canali, fossi e scoline in asciutta. Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.

DOSI DI IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo ad es. *Echinocloa spp.* (giavone), *Digitaria spp.* (sanguinella), *Setaria spp.* (pabbio), *Chenopodium spp.* (farinello), *Amarantus spp.* (amaranto), *Solanum spp.* (erba morella): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali ad es. *Cirsium vulgare* (cardo asinino), *Picris spp.* (aspraggine), *Malva spp.* (malva): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni ad es. *Cynodon spp.* (gramigna), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cirsium arvense* (stoppione), *Oxalis spp.* (acetosella), *Convolvulus spp.* (vilucchio), *Calystegia spp.* (vilucchione), *Potentilla spp.* (cinquefoglie comune), *Rumex spp.* (romice): 6 - 12 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato) Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico in presenza di acque dure.
Per il diserbo delle piazzole in pre-raccolta dell'olivo da olio, per il controllo delle infestanti sopra indicate, la dose massima di impiego è di 6 l/ha (corrispondenti a 2,16 Kg/ha di sostanza attiva).

COMPATIBILITÀ: il prodotto si usa prevalentemente da solo. In caso di miscela, verificare la compatibilità tra i prodotti.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo. il prodotto può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare attrezzature schermate o selettive. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di pomacee, drupacee, olivo da olio (nelle piazzole di raccolta); 28 giorni per vite.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 DIC. 2013

FANDANGO XL

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti
Liquido Solubile Concentrato

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 28,8 (g/l 360)
(sotto forma di sale potassico g 35,3 (g/l 441)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g 100

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Giovanni Spadolini 5 – Pal. A - 20141 Milano
Tel 02 847801

Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. - Anversa – Belgio

Taglie: ml 100

Partita n°: vedere sulla confezione.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per alimentazione animale. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 DIC. 2013

14A01598

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Divina», in comune di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Divina" in Comune di Tempio Pausania (Olbia Tempio) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Divina" in Comune di Tempio Pausania (Olbia Tempio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01542

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontechiara», in comune di Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fontechiara" in Comune di Medesano (Parma) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fontechiara" in Comune di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01543

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente dei Monti Azzurri», in comune di Arquata del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente dei Monti Azzurri" in Comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente dei Monti Azzurri" in Comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01544

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Michelangelo», in comune di Spezzano della Sila.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente Michelangelo" in Comune di Spezzano della Sila (Cosenza) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente Michelangelo" in Comune di Spezzano della Sila (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01545

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sassovivo», in comune di Foligno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sassovivo" in Comune di Foligno (Perugia) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sassovivo" in Comune di Foligno (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01546

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Varda», in comune di Stignano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a

quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Varda" in Comune di Stignano (Reggio Calabria) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Varda" in Comune di Stignano (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01547

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2014.

Approvazione della graduatoria per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al Reg. (CE) 1198/2006 per la demolizione delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 12 metri, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Friuli-Venezia Giulia ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico, a circuizione o con "altri sistemi" esclusi gli attrezzi trainanti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione (CE) C(2013) 119 dell'17 gennaio 2013 recante modifica della Decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 – adottato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Vista la nota n. 34449 del 14 maggio 2012 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha stabilito di destinare risorse proprie dell'asse 1, per un importo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Friuli-Venezia Giulia ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico, a circuizione, ovvero, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 12 metri autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con altri sistemi esclusi gli attrezzi trainati;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 22 febbraio 2010 stipulato in data 20 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la regione Friuli Venezia Giulia, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura arresto definitivo;

Vista la delibera n. 2161 del 5 dicembre 2012 con la quale la Giunta della regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato l'importo di euro 1.500.000,00 per l'attuazione della misura arresto definitivo ed ha approvato lo schema attuativo trasmesso in data 20 novembre 2012;

Visto il decreto del Ministro del 17 gennaio 2013, recante Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2013, n. 76.

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto 17 gennaio 2013, ai sensi del quale il Ministero, acquisita l'istruttoria e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca, provvede a redigere n. 3 (tre) graduatorie in base ai criteri di cui all'art. 5 del medesimo provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della suddetta graduatoria predisposta ed articolata in conformità alle citate disposizioni ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, inerente la flotta iscritta nei Compartimenti marittimi della regione Friuli-Venezia Giulia ed autorizzata all'esercizio della pesca marittima con uno degli attrezzi ricompresi nel "sistema strascico".

Art. 2.

1. È approvata la graduatoria di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, inerente la flotta iscritta nei Compartimenti marittimi della regione Friuli-Venezia Giulia ed autorizzata all'esercizio della pesca marittima con uno degli attrezzi ricompresi nel "sistema circuizione".

Art. 3.

1. È approvata la graduatoria di cui all'allegato 3 del presente provvedimento, inerente le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 12 metri, iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Friuli-Venezia Giulia ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con "altri sistemi". esclusi gli attrezzi trainati.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del 17 gennaio 2013, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato con il supporto delle componenti applicative del sistema informativo SIPA - Sistema Italiano della pesca e dell'acquacoltura, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del citato decreto ministeriale diminuito, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo, dell'1,5%, per ogni anno in più rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per i natanti di età pari o superiore a 30 anni.

2. La regione Friuli Venezia Giulia predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la Regione può proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.

Art. 5.

1. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale ad interim: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 453

ALLEGATO

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
FRIULI VENEZIA GIULIA	FC	11101722013	Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli Venezia Giulia	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	31/03/2013	29/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
1	14/AD/13/FV	L'ONDAVIVA DI FRANZONI LARRY & C. SNC	02233950308	24538	L'ONDAVIVA	03MN01013	254
2	20/AD/13/FV	SAN MARTINO DI CIMIGOTTO ADRIANO & C. SNCC.	01000650307	7761	LA VENERE	03MN00894	249
3	15/AD/13/FV	TALIAN MAURO	TLNMRA59T06E910N	7758	GOLIA	03MN00891	231
4	3/AD/13/FV	MARCHESAN NICOLO'	MRCNCL49C07E125Y	7462	ALESSIA II^	01MN01194	212
5	16/AD/13/FV	RADDI MARIO COSTANZO	RDDMCS41L01E910Q	7783	NIBBIO	03MN00922	210
6	22/AD/13/FV	MICHELANGELO DI REGENI ANGELO & C. SNC	02053540304	16627	MICHELANGELO	03MN01005	202
7	27/AD/13/FV	PAVAN VITTORIO	PVNVTR58R22E910D	7745	SIRIO	03MN00877	176
8	26/AD/13/FV	DIAMANTE DEI F.LLI CASASOLA MAURO & FABIO S.N.C.	02107260305	12146	DIAMANTE	03MN01008	174
9	30/AD/13/FV	ZENTILIN LUCIANO	ZNTLCN51B05L483L	7631	CALYPSO	03MN00700	169
10	2/AD/13/FV	LUGNAN LUCIANO	LGNLCN41P06A346J	7513	ADRIATICA I	01MN02111	166

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
FRIULI VENEZIA GIULIA	FC	11101722013	Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli Venezia Giulia	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	31/03/2013	29/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
11	4/AD/13/FV	EURO SEI S.A.S. DI TROIAN GUERRINO & C.	01037860317	7504	SFINGE	01MN02096	163
12	1/AD/13/FV	BARZELLATO DOMENICO DI BARZELLATO ROBERTO & C. S.A.S	90000750316	7485	SANT'ANDREA III	01MN01993	162
13	19/AD/13/FV	ALBATROS SNC DI SCALA DAVID & C.	01757860307	7728	ALBATROS	03MN00855	146
14	32/AD/13/FV	SANSON GIOVANNI & ROBERTO S.N.C.	00395110315	7516	CORALLO	01MN02122	123
15	28/AD/13/FV	CORSO ANTONIO	CRSNTN44A28E910G	7742	ARABELLA	03MN00873	112
16	31/AD/13/FV	SANSON GIOVANNI, MAURO E VALERIO S.N.C.	00374890317	7533	AZZURRO	01MN02163	109
17	5/AD/13/FV	CORBATTO ARMANDO DI CORBATTO CLAUDIO & C SNC	00392410312	7549	ANDREA CELESTE	01MN02196	105
18	6/AD/13/FV	BASSETTI RUDI	BSSRDU65H28Z103I	23216	ALEX	01MN02255	57

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
FRIULI VENEZIA GIULIA	FC	11101722013	Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli Venezia Giulia	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	31/03/2013	29/05/2013

Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
1	8/AD/13/FV	TESSARIN AUGUSTO & LUCIO S.N.C.	00374940310	7450	MARINO	01MN00762	237
2	23/AD/13/FV	DAL FORNO ROSANO & C. S.N.C.	01311950305	7615	ITALIA	03MN00637	166
3	9/AD/13/FV	POLO ROBERTO	PLORRT53T07E125F	7476	IRENE	01MN01703	158
4	25/AD/13/FV	CINGANOTTO MARIA	CNGMRA39T44B642R	7479	ANFIBIO	01MN01893	153
5	29/AD/13/FV	GHENDA ALDO	GHNLDA48D27E910A	18502	GONDA	03MN00777	146
6	17/AD/13/FV	BROCHETTA RINO	BRCRNI38M15E910L	7680	ELVIS	03MN00795	141
7	18/AD/13/FV	LIAN MAURO & ZANETTI DEVI S.N.C.	01531440301	7691	DEVI	03MN00811	136
8	7/AD/13/FV	DEGRASSI DARIO	DGRDRA43A30E355A	16374	TARTARUGA I	00TS00008	132
9	21/AD/13/FV	PAVAN CARLO	PVNCRL76H28L483F	7781	CARINA	03MN00919	81
10	11/AD/13/FV	SQUECCO DANIELE	SQCDNL59H30Z110H	7792	CONDOR	03MN00932	76

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
FRIULI VENEZIA GIULIA	FC	11101722013	Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli Venezia Giulia	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	31/03/2013	29/05/2013

Sistema di Pesca: ALTRI SISTEMI **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
11	24/AD/13/FV	LIAN MAURO & ZANETTI DEVI S.N.C.	01531440301	19518	RE	03MN00973	36

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
FRIULI VENEZIA GIULIA	FC	11101722013	Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli Venezia Giulia	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	31/03/2013	29/05/2013

Sistema di Pesca: VOLANTE E CIRCUIZIONE GSA: GSA 17

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
1	13/AD/13/FV	PICCOLA COOP GIOVANI PESCATORI LEONARD SRL	00911290328	14064	CALAMARO	00TS00452	160
2	10/AD/13/FV	TOGNON SANDRA	TGNSDR65R52L424V	13918	SALVATORE PADRE	00TS00473	109
3	12/AD/13/FV	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI LISERT A R.L.	01030930323	20770	LISERT	00MN02652	44

14A01663

DECRETO 11 febbraio 2014.

Iscrizione di una varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'articolo 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, del citato D.M. n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale di portainnesto nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta.

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, è iscritta nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varietà ortiva sotto elencata.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne	Kostas	3588	Akira Seeds S.L.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A01615

DECRETO 11 febbraio 2014.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base", "sementi certificate" o controllate in quanto "sementi standard" e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria	Tahiti	3291	A	United Genetics Italia S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A01616

DECRETO 11 febbraio 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Articolo 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
14424	Frumento duro	Antalis	Eurodur e Limagrain Italia s.p.a.	Limagrain Europe - Francia e Limagrain Italia s.p.a.
614	Orzo distico	Arda	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
5432	Orzo distico	Nure	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
5877	Orzo distico	Airone	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
6504	Orzo distico	Zacinto	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
8919	Orzo distico	Alce	CRA-QCE e SIS – Società Italiana Sementi	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e SIS – Società Italiana Sementi
9947	Orzo distico	Rodorz	CRA-QCE e Fondazione M. Bolognini	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e Fondazione M. Bolognini
9948	Orzo distico	Cometa	CRA-QCE e Apsovsementi S.p.A.	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e Apsovsementi S.p.A.
10627	Orzo distico	Astartis	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
10628	Orzo distico	Pariglia	CRA-QCE e PRO.SE.ME. Srl	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e PRO.SE.ME. Srl
10626	Orzo distico	Sfera	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)

11254	Orzo distico	Doria	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
5433	Orzo polistico	Aliseo	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
7249	Orzo polistico	Scirocco	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
8397	Orzo polistico	Aldebaran	CRA-QCE e Apsovsementi S.p.A.	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e Apsovsementi S.p.A.
10633	Orzo polistico	Explora	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
10635	Triticale	Altair	CRA-QCE e Agroalimentare Sud S.p.A.	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e Agroalimentare Sud S.p.A.
7251	Triticale	Oceania	CRA-QCE e Apsovsementi S.p.A.	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e Apsovsementi S.p.A.
10636	Triticale	Quark	CRA-QCE	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC)
9263	Avena	Genziana	CRA-QCE e Apsovsementi S.p.A.	CRA-CPG – Fiorenzuola d'Arda (PC) e Apsovsementi S.p.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A01617

DECRETO 11 febbraio 2014.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2023:

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7822	Agrostide tenue	Alister	25/06/2003	16/07/2003
8340	Avena	Bionda	14/10/2003	23/10/2003
8339	Avena	TEOBD40	14/10/2003	23/10/2003
7959	Barbabietola da zucchero	Atlanta	20/03/2003	08/05/2003
8303	Barbabietola da zucchero	Albatros	20/03/2003	08/05/2003
3272	Barbabietola da zucchero	Certo	20/02/2004	08/03/2004
7967	Barbabietola da zucchero	Cicero	20/03/2003	08/05/2003
7958	Barbabietola da zucchero	Colorado	20/03/2003	08/05/2003
7817	Barbabietola da zucchero	Coyote	16/10/2003	28/10/2003
3273	Barbabietola da zucchero	Duetto	20/02/2004	08/03/2004
3271	Barbabietola da zucchero	Enne	20/02/2004	08/03/2004
3275	Barbabietola da zucchero	Idea	20/02/2004	08/03/2004
7816	Barbabietola da zucchero	Nelya	16/10/2003	28/10/2003
3276	Barbabietola da zucchero	Nemafort	20/02/2004	08/03/2004
7622	Barbabietola da zucchero	Paula	17/10/2003	28/10/2003
7962	Barbabietola da zucchero	Pixel	20/03/2003	08/05/2003
8756	Barbabietola da zucchero	Rodolfo	20/03/2003	08/05/2003
3274	Barbabietola da zucchero	Sicura	20/02/2004	08/03/2004
7969	Barbabietola da zucchero	Tucano	20/03/2003	08/05/2003
7806	Colza	Evri	23/12/2002	08/02/2003
7797	Colza	Olano	23/12/2002	08/02/2003
7796	Colza	Olphi	23/12/2002	08/02/2003
7804	Colza	Rossini	23/12/2002	08/02/2003
7833	Dactylis (pannocchina)	Luplan	20/03/2003	08/05/2003
2210	Erba medica	Agata	20/02/2004	08/03/2004
8001	Erba medica	Azzurra	16/04/2003	29/04/2003
113	Erba medica	Brio	20/02/2004	08/03/2004
123	Erba medica	Legend	20/02/2004	08/03/2004
447	Erba medica	Maga	20/02/2004	08/03/2004
8013	Erba medica	Monarca Spinta	20/03/2003	08/05/2003
8006	Erba medica	PR57Q53	20/03/2003	08/05/2003
3447	Erba medica	Siriver	20/02/2004	08/03/2004
2211	Erba medica	Susi	20/02/2004	08/03/2004
7719	Festuca arundinacea	Galatea	20/03/2003	08/05/2003
7203	Festuca arundinacea	Grande	23/12/2002	08/02/2003
7830	Festuca arundinacea	Hotspur	25/06/2003	16/07/2003
7828	Festuca arundinacea	Lucky Selen	20/03/2003	08/05/2003
7824	Festuca arundinacea	Merlin Gold	25/06/2003	16/07/2003
7721	Festuca arundinacea	Starlett	20/03/2003	08/05/2003
7834	Festuca dei prati	Conartica	16/04/2003	29/04/2003
7827	Festuca ovina	Little Bighorn	25/06/2003	16/07/2003

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7819	Festuca ovina	Sherry	16/10/2003	28/10/2003
6584	Festuca rossa	Eugene	20/03/2003	08/05/2003
7825	Festuca rossa	Inverness	25/06/2003	16/07/2003
7294	Festuca rossa	Ombretta	23/12/2002	08/02/2003
7841	Festuca rossa	Red Skin	25/06/2003	16/07/2003
7821	Fienarola dei prati	Bluestar	20/03/2003	08/05/2003
7839	Fienarola dei prati	Greenknight	20/03/2003	08/05/2003
8937	Frumento duro	Anco Marzio	14/10/2003	23/10/2003
1288	Frumento duro	Appio	20/02/2004	08/03/2004
8940	Frumento duro	Casanova	14/10/2003	23/10/2003
8360	Frumento duro	Chiara	14/10/2003	23/10/2003
3568	Frumento duro	Gardena	01/12/1993	23/12/1993
8358	Frumento duro	Ghibli	14/10/2003	23/10/2003
3567	Frumento duro	Italo	20/02/2004	08/03/2004
1314	Frumento duro	Latino	20/02/2004	08/03/2004
8368	Frumento duro	Libeccio	14/10/2003	23/10/2003
7772	Frumento duro	Prometeo	03/03/2003	14/04/2003
3561	Frumento duro	Semolon	20/02/2004	08/03/2004
8361	Frumento duro	Sfinge	14/10/2003	23/10/2003
8356	Frumento duro	Sorriso	14/10/2003	23/10/2003
8359	Frumento duro	Turchese	14/10/2003	23/10/2003
8369	Frumento duro	Vendetta	14/10/2003	23/10/2003
8373	Frumento tenero	A416	14/10/2003	23/10/2003
8941	Frumento tenero	Africa	14/10/2003	23/10/2003
8923	Frumento tenero	Aubusson	14/10/2003	23/10/2003
8377	Frumento tenero	Bramante	14/10/2003	23/10/2003
3562	Frumento tenero	First	20/02/2004	08/03/2004
8374	Frumento tenero	Geronimo	14/10/2003	23/10/2003
8925	Frumento tenero	Nomade	14/10/2003	23/10/2003
8379	Frumento tenero	Palladio	14/10/2003	23/10/2003
3564	Frumento tenero	Serio	20/02/2004	08/03/2004
8376	Frumento tenero	Serpico	14/10/2003	23/10/2003
8375	Frumento tenero	Trofeo	14/10/2003	23/10/2003
8063	Girasole	Albator RM	20/03/2003	08/05/2003
8059	Girasole	Atomic RMO	20/03/2003	08/05/2003
8066	Girasole	Cortinal	20/03/2003	08/05/2003
8083	Girasole	Eloge	20/03/2003	08/05/2003
994	Girasole	Gloriasol	20/02/2004	08/03/2004
8068	Girasole	Keops RM	20/03/2003	08/05/2003
8048	Girasole	Laika	20/03/2003	08/05/2003
8074	Girasole	LG5380M	25/06/2003	16/07/2003
8071	Girasole	LG5665M	25/06/2003	16/07/2003

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8099	Girasole	Lisboa	20/03/2003	08/05/2003
8067	Girasole	Nefertiti RM	20/03/2003	08/05/2003
8082	Girasole	Oribi	20/03/2003	08/05/2003
8060	Girasole	Pomar RM	20/03/2003	08/05/2003
3440	Girasole	Phomostar	20/02/2004	08/03/2004
3441	Girasole	Primex	20/02/2004	08/03/2004
8301	Ibridi di Sorgo x Erba sudanese	BMR333	17/03/2003	12/04/2003
2120	Ibridi di Sorgo x Erba sudanese	Indian	20/02/2004	08/03/2004
85	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Attila	20/02/2004	08/03/2004
7840	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Bartempo	25/06/2003	16/07/2003
7836	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Brixia	16/04/2003	29/04/2003
84	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Devis	20/02/2004	08/03/2004
6596	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Focus	20/03/2003	08/05/2003
6597	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Romulus	20/03/2003	08/05/2003
6579	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Sottile	16/04/2003	29/04/2003
7722	Loglio perenne o loietto inglese	Esquire	20/03/2003	08/05/2003
7823	Loglio perenne o loietto inglese	Paradise	25/06/2003	16/07/2003
6598	Loglio perenne o loietto inglese	Prevert	20/03/2003	08/05/2003
7829	Lupinella	Tetim	16/04/2003	29/04/2003
8253	Mais	Alabastro	23/12/2002	07/02/2003
7888	Mais	Araya	23/12/2002	07/02/2003
8187	Mais	Aroca	23/12/2002	07/02/2003
7880	Mais	Azema	23/12/2002	07/02/2003
7885	Mais	Azuera	23/12/2002	07/02/2003
8180	Mais	Belvi	23/12/2002	07/02/2003
7893	Mais	Betina	23/12/2002	07/02/2003
8161	Mais	Cuartal Waxy	23/12/2002	07/02/2003
8174	Mais	Daktari	19/04/2003	09/05/2003
8175	Mais	Granni	23/12/2002	07/02/2003
8168	Mais	Hanni	23/12/2002	07/02/2003
7891	Mais	Hektor	23/12/2002	07/02/2003

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7846	Mais	Kamil	23/12/2002	07/02/2003
7848	Mais	Kitty	23/12/2002	07/02/2003
7871	Mais	Klaxon	23/12/2002	07/02/2003
8179	Mais	Korneli	23/12/2002	07/02/2003
8178	Mais	Kristi	23/12/2002	07/02/2003
7864	Mais	Kubrick	23/12/2002	07/02/2003
7900	Mais	LG3266	27/06/2003	18/07/2003
7906	Mais	LG3562	27/06/2003	18/07/2003
2569	Mais	Lucia	20/02/2004	08/03/2004
7879	Mais	Mitic	23/12/2002	07/02/2003
7999	Mais	Mogana	03/03/2003	11/04/2003
8171	Mais	Nepti	23/12/2002	07/02/2003
7930	Mais	PR31N27	23/12/2002	07/02/2003
7937	Mais	PR32W86	23/12/2002	07/02/2003
7947	Mais	PR33A46	23/12/2002	07/02/2003
7949	Mais	PR34N43	23/12/2002	07/02/2003
7966	Mais	PR35P21	23/12/2002	07/02/2003
7994	Mais	PR37D25	23/12/2002	07/02/2003
8173	Mais	Promi	23/12/2002	07/02/2003
7882	Mais	Sancia	23/12/2002	07/02/2003
8008	Mais	Scaila	03/03/2003	11/04/2003
8021	Mais	Sluzza	03/03/2003	11/04/2003
8020	Mais	Sugasta	03/03/2003	11/04/2003
8182	Mais	Swingui	23/12/2002	07/02/2003
8230	Mais	Varenne	23/12/2002	07/02/2003
8167	Mais	Verri	23/12/2002	07/02/2003
7896	Mais	Viana	23/12/2002	07/02/2003
3550	Orzo distico	Asso	20/02/2004	08/03/2004
3551	Orzo distico	Extra	20/02/2004	08/03/2004
8397	Orzo polistico	Aldebaran	14/10/2003	23/10/2003
3549	Orzo polistico	Diomede	20/02/2004	08/03/2004
8399	Orzo polistico	Lutece	14/10/2003	23/10/2003
8398	Orzo polistico	Vega	14/10/2003	23/10/2003
2244	Patata	Aida	20/02/2004	08/03/2004
7988	Patata	Cyrano	16/04/2003	29/04/2003
7991	Patata	Heros	06/03/2003	08/05/2003
7990	Patata	Voyager	06/03/2003	08/05/2003
8019	Riso	Aiace	23/12/2002	08/02/2003
2226	Riso	Alpe	20/02/2004	08/03/2004
8033	Riso	Apollo	23/12/2002	08/02/2003
7601	Riso	Bianca	23/12/2002	08/02/2003
8024	Riso	Centauro	23/12/2002	08/02/2003
8031	Riso	Eurosis	23/12/2002	08/02/2003
8016	Riso	Galileo	23/12/2002	08/02/2003

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8025	Riso	Giano	23/12/2002	08/02/2003
8017	Riso	Gigante	16/04/2003	29/04/2003
900	Riso	Lomellino	20/02/2004	08/03/2004
8030	Riso	Minerva	23/12/2002	08/02/2003
7600	Riso	Rodeo	16/04/2003	29/04/2003
7596	Riso	SISR215	29/01/2003	06/03/2003
2009	Riso	Smeraldo	20/02/2004	08/03/2004
8015	Riso	Sprint	23/12/2002	08/02/2003
8147	Soia	Clara	20/03/2003	08/05/2003
7845	Soia	Cleope	25/06/2003	16/07/2003
3311	Soia	Energy	20/02/2004	08/03/2004
8143	Soia	Grimo	20/03/2003	08/05/2003
8148	Soia	Matilla	20/03/2003	08/05/2003
8151	Soia	Natalia	20/03/2003	08/05/2003
8129	Soia	Nikko	20/03/2003	08/05/2003
8150	Soia	Roxana	20/03/2003	08/05/2003
3312	Soia	Target	20/02/2004	08/03/2004
8300	Sorgo	Pareo	17/03/2003	12/04/2003
6580	Trifoglio alessandrino	Luis	16/04/2003	29/04/2003
2217	Trifoglio alessandrino	Tim	20/02/2004	08/03/2004
7288	Trifoglio bianco	Piccolino	23/12/2002	08/02/2003
2220	Trifoglio incarnato	Santantonio	20/02/2004	08/03/2004
6587	Trifoglio persico	Lightning	23/12/2002	08/02/2003
2218	Trifoglio persico	Vittoria	25/02/1993	20/04/1993
8011	Trifoglio pratense (violetto)	Quinequeli	16/04/2003	29/04/2003
3279	Trifoglio pratense (violetto)	Matris	25/02/1993	20/04/1993
6589	Veccia comune	Green Star	23/12/2002	08/02/2003
6595	Veccia comune	Scudo	16/04/2003	29/04/2003
6588	Veccia comune	Verdura	23/12/2002	08/02/2003
81	Veccia vellutata e Veccia di narbonne	Namoi	20/02/2004	08/03/2004

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7963	Barbabietola da zucchero	Alkara	16/10/2003	28/10/2003
7844	Barbabietola da zucchero	Complet	20/03/2003	08/05/2003
3269	Barbabietola da zucchero	Elettra	20/02/2004	08/03/2004
7964	Barbabietola da zucchero	Khafra	20/03/2003	08/05/2003
3267	Barbabietola da zucchero	Mizar	20/02/2004	08/03/2004
7818	Barbabietola da zucchero	Nausica	20/03/2003	08/05/2003
7968	Barbabietola da zucchero	Paloma	20/03/2003	08/05/2003
259	Barbabietola da zucchero	Ritmo	20/02/2004	08/03/2004
8755	Barbabietola da zucchero	Rizopeso	20/03/2003	08/05/2003
7843	Barbabietola da zucchero	Valencia	20/03/2003	08/05/2003
7842	Barbabietola da zucchero	Yasmine	20/03/2003	08/05/2003
7974	Canapa	Fibrimor	17/10/2003	28/10/2003
7813	Colza	CWH036	23/12/2002	08/02/2003
7810	Colza	Dali	23/12/2002	08/02/2003
7794	Colza	Elbe	23/12/2002	08/02/2003
7795	Colza	Element	23/12/2002	08/02/2003
7809	Colza	Sulki	23/12/2002	08/02/2003
7060	Erba medica	Castelli	06/03/2003	08/05/2003
2208	Erba medica	Precedent	20/02/2004	08/03/2004
7724	Festuca arundinacea	Barlexas II	30/09/2003	22/10/2003
7727	Festuca arundinacea	Labarinth	25/06/2003	16/07/2003
7725	Festuca rossa	Barthema	30/09/2003	22/10/2003
7731	Frumento duro	Arcolino	14/10/2003	23/10/2003
8341	Frumento duro	Bilob	14/10/2003	23/10/2003
8346	Frumento duro	Ercole	14/10/2003	23/10/2003
8345	Frumento duro	Ignazio	14/10/2003	23/10/2003
1326	Frumento duro	Olinto	20/02/2004	08/03/2004
8387	Frumento tenero	Abbondanza	14/10/2003	23/10/2003
3565	Frumento tenero	Dorico	20/02/2004	08/03/2004
8922	Frumento tenero	Geppetto	14/10/2003	23/10/2003
7740	Frumento tenero	Granbel	19/04/2003	09/05/2003
7738	Frumento tenero	Gransol	19/04/2003	09/05/2003
8378	Frumento tenero	Inoui	14/10/2003	23/10/2003
8380	Frumento tenero	Trocadero	14/10/2003	23/10/2003
8389	Frumento tenero	Valdichiana	14/10/2003	23/10/2003
7692	Girasole	765C	03/10/2003	03/12/2003
2	Girasole	Akiles	20/02/2002	08/03/2004
8101	Girasole	Angol	20/03/2003	08/05/2003
8073	Girasole	Animo	25/06/2003	16/07/2003
8070	Girasole	Asso	25/06/2003	16/07/2003
8064	Girasole	Avalon RM	20/03/2003	08/05/2003
8075	Girasole	Bacco	25/06/2003	16/07/2003
8085	Girasole	Baron	20/03/2003	08/05/2003
8094	Girasole	Cabrio	25/06/2003	16/07/2003

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8052	Girasole	Casandra	20/03/2003	08/05/2003
8035	Girasole	Centor	20/03/2003	08/05/2003
8102	Girasole	Chanco	20/03/2003	08/05/2003
3436	Girasole	Cinzia	20/02/2004	08/03/2004
8100	Girasole	Curico	20/03/2003	08/05/2003
8061	Girasole	Erem	20/03/2003	08/05/2003
3428	Girasole	Galileo	20/02/2004	08/03/2004
8049	Girasole	Hermes	20/03/2003	08/05/2003
8095	Girasole	KX108	20/03/2003	08/05/2003
8076	Girasole	LG5395M	25/06/2003	16/07/2003
8072	Girasole	LG5651M	25/06/2003	16/07/2003
3426	Girasole	Marko	20/02/2004	08/03/2004
8096	Girasole	Milenium	20/03/2003	08/05/2003
8077	Girasole	Original	25/06/2003	16/07/2003
8084	Girasole	Paco	20/03/2003	08/05/2003
8088	Girasole	Pokemon	20/03/2003	08/05/2003
8038	Girasole	PR64A63	20/03/2003	08/05/2003
8042	Girasole	PR64A95	20/03/2003	08/05/2003
3420	Girasole	Ramona	20/02/2004	08/03/2004
3418	Girasole	Sarah	20/02/2004	08/03/2004
8103	Girasole	Sonic	20/03/2003	08/05/2003
8106	Girasole	Tekny	25/06/2003	16/07/2003
7837	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Latino	20/03/2003	08/05/2003
7831	Loglio d'italia e Loglio westervoldico	Tachimasari	20/03/2003	08/05/2003
7726	Loglio perenne o loietto inglese	Barblack	25/06/2003	16/07/2003
7285	Loglio perenne o loietto inglese	Yorktown III	16/04/2003	29/04/2003
2253	Mais	Ain	20/02/2004	08/03/2004
8157	Mais	Albeniz	23/12/2002	07/02/2003
7917	Mais	Bonito	23/12/2002	07/02/2003
7878	Mais	Briantis	23/12/2002	07/02/2003
8198	Mais	Canari	23/12/2002	07/02/2003
8200	Mais	Canopy	23/12/2002	07/02/2003
8123	Mais	Canossa	23/12/2002	07/02/2003
8121	Mais	Celestis	23/12/2002	07/02/2003
8126	Mais	Clementis	23/12/2002	07/02/2003
8169	Mais	Codibob	23/12/2002	07/02/2003
8160	Mais	Cuartal CL	23/12/2002	07/02/2003
2855	Mais	Dali'	20/02/2004	08/03/2004
8247	Mais	Decker	23/12/2002	07/02/2003
8232	Mais	Derkou	23/12/2002	07/02/2003

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8248	Mais	Dhala	23/12/2002	07/02/2003
8235	Mais	Dharma	23/12/2002	07/02/2003
8241	Mais	DKC6309	23/12/2002	07/02/2003
8246	Mais	DKC6417	23/12/2002	07/02/2003
8221	Mais	DKC6418	23/12/2002	07/02/2003
8224	Mais	DKC6521	23/12/2002	07/02/2003
8223	Mais	DKC6530	23/12/2002	07/02/2003
8226	Mais	DKC6535	23/12/2002	07/02/2003
8229	Mais	DKC6660	23/12/2002	07/02/2003
8219	Mais	DKC6710	23/12/2002	07/02/2003
8216	Mais	DKC6818	23/12/2002	07/02/2003
8215	Mais	DKC6819	23/12/2002	07/02/2003
2856	Mais	Donatello	20/02/2004	08/03/2004
8237	Mais	Dumboa	23/12/2002	07/02/2003
8128	Mais	Edistar	23/12/2002	07/02/2003
7881	Mais	Evolia	23/12/2002	07/02/2003
7894	Mais	Fidelio	27/10/2003	05/11/2003
8132	Mais	Figueras	23/12/2002	07/02/2003
7898	Mais	Gallego	23/12/2002	07/02/2003
8264	Mais	Goldalbert	03/03/2003	11/04/2003
8276	Mais	Goldbrando	03/03/2003	11/04/2003
8262	Mais	Goldclaudia	03/03/2003	11/04/2003
8292	Mais	Goldelfia	03/03/2003	11/04/2003
8257	Mais	Goldelina	03/03/2003	11/04/2003
8288	Mais	Goldenver	03/03/2003	11/04/2003
8281	Mais	Goldexel	03/03/2003	11/04/2003
8272	Mais	Goldextra	03/03/2003	11/04/2003
8285	Mais	Goldfenix	03/03/2003	11/04/2003
8291	Mais	Goldiego	03/03/2003	11/04/2003
8283	Mais	Goldjulia	03/03/2003	11/04/2003
8267	Mais	Goldleo	03/03/2003	11/04/2003
8284	Mais	Goldmarian	03/03/2003	11/04/2003
8278	Mais	Goldmatrix	03/03/2003	11/04/2003
8258	Mais	Goldoriane	03/03/2003	11/04/2003
8274	Mais	Goldsander	03/03/2003	11/04/2003
8259	Mais	Goldsuzy	03/03/2003	11/04/2003
8273	Mais	Goldwest	03/03/2003	11/04/2003
8280	Mais	Goldyork	03/03/2003	11/04/2003
2585	Mais	Isidoro	20/02/2004	08/03/2004
8186	Mais	Kandoo	23/12/2002	07/02/2003
7850	Mais	Karen	23/12/2002	07/02/2003
7892	Mais	Kornos	27/10/2003	05/11/2003
2882	Mais	Madera	20/02/2004	08/03/2004
1648	Mais	Magia	20/02/2004	08/03/2004

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7877	Mais	Martinic	23/12/2002	07/02/2003
8120	Mais	Melodis	23/12/2002	07/02/2003
7998	Mais	Montreal	03/03/2003	11/04/2003
2871	Mais	Moro	20/02/2004	08/03/2004
8133	Mais	Murcia	23/12/2002	07/02/2003
8110	Mais	Omeral	23/12/2002	07/02/2003
7876	Mais	Ortensia	23/12/2002	07/02/2003
8199	Mais	Pegasus	23/12/2002	07/02/2003
8233	Mais	Potenza	23/12/2002	07/02/2003
7952	Mais	PR34H31	23/12/2002	07/02/2003
7918	Mais	PR37Y15	23/12/2002	07/02/2003
8181	Mais	Proffi	23/12/2002	07/02/2003
2860	Mais	Provo	20/02/2004	08/03/2004
8109	Mais	Quintal	23/12/2002	07/02/2003
8127	Mais	Rodellar	03/03/2003	11/04/2003
7524	Mais	Saeta	30/10/2002	03/02/2003
7423	Mais	Seoul	30/10/2002	03/02/2003
2891	Mais	Tintoretto	20/02/2004	08/03/2004
2854	Mais	Valencia	20/02/2004	08/03/2004
7895	Mais	Virtuoz	03/03/2003	11/04/2003
2566	Mais	Volusia	20/02/2004	08/03/2004
8172	Mais	Windi	23/12/2002	07/02/2003
8202	Mais	Yarise	19/04/2003	09/05/2003
8395	Orzo distico	Ancolio	25/11/2003	11/12/2003
8396	Orzo distico	Istos	25/11/2003	11/12/2003
2228	Orzo distico	Tremois	20/02/2004	08/03/2004
3552	Orzo polistico	Gotic	20/02/2004	08/03/2004
7983	Patata	Andante	16/04/2003	29/04/2003
7982	Patata	Daniela	16/04/2003	29/04/2003
2233	Patata	Merit	20/02/2004	08/03/2004
7989	Patata	Mozart	23/12/2002	08/02/2003
7986	Patata	Pallas	06/03/2003	08/05/2003
8302	Patata	Pasha	23/12/2002	08/02/2003
7985	Patata	Pukara	23/12/2002	08/02/2003
8028	Riso	Cesare	23/12/2002	08/02/2003
2224	Riso	Porto	20/02/2004	08/03/2004
7599	Riso	Primo	23/12/2002	08/02/2003
8027	Riso	Romolo	23/12/2002	08/02/2003
7598	Riso	Top	23/12/2002	08/02/2003
938	Segale	Halo	20/02/2004	08/03/2004
3330	Soia	Adel	20/02/2004	08/03/2004
3322	Soia	Bosco	20/02/2004	08/03/2004
3314	Soia	Brillante	20/02/2004	08/03/2004
3295	Soia	Genealfa	20/02/2004	08/03/2004

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3296	Soia	Genebeta	20/02/2004	08/03/2004
8140	Soia	Isidor	20/03/2003	08/05/2003
8144	Soia	Label	20/03/2003	08/05/2003
3308	Soia	Lory	20/02/2004	08/03/2004
7633	Soia	Norma	20/03/2003	08/05/2003
8145	Soia	Proton	20/03/2003	08/05/2003
2257	Soia	Rialto	20/02/2004	08/03/2004
8130	Soia	Sake	20/03/2003	08/05/2003
3300	Soia	Sapporo	20/02/2004	08/03/2004
2912	Sorgo	Alfa	20/02/2004	08/03/2004
2902	Sorgo	Arabella	20/02/2004	08/03/2004
2903	Sorgo	Aragon	20/02/2004	08/03/2004
8297	Sorgo	Comminge	17/03/2003	12/04/2003
8299	Sorgo	Gatine	17/03/2003	12/04/2003
2907	Sorgo	Glorius	20/02/2004	08/03/2004
8296	Sorgo	Nefer	17/03/2003	12/04/2003
8298	Sorgo	Oisan	17/03/2003	12/04/2003
8295	Sorgo	Vivarais	17/03/2003	12/04/2003
7858	Tabacco	AS04	14/10/2003	23/10/2003
7859	Tabacco	AS06	14/10/2003	23/10/2003
7860	Tabacco	AS44	14/10/2003	23/10/2003
7861	Tabacco	AS44DF	14/10/2003	23/10/2003
7849	Tabacco	C6G	14/10/2003	23/10/2003
7856	Tabacco	F3117	14/10/2003	23/10/2003
7854	Tabacco	FB8	14/10/2003	23/10/2003
7855	Tabacco	FB9	14/10/2003	23/10/2003
7847	Tabacco	FO104	14/10/2003	23/10/2003
6600	Veccia vellutata e Veccia di narbonne	Gran Veliero	23/12/2002	08/02/2003
6601	Veccia vellutata e Veccia di narbonne	Velox	23/12/2002	08/02/2003

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2016.

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8366	Frumento duro	Vertola	14/10/2003	23/10/2003
8212	Mais	DKC4915	23/12/2002	07/02/2003
8206	Mais	DKC6022	23/12/2002	07/02/2003
2232	Patata	Tezenis	20/02/2004	08/03/2004

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A01618

DECRETO 14 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 5 marzo 2008, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Aglio Bianco Polesano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 maggio 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 21 febbraio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 21 febbraio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Aglio Bianco Polesano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Aglio Bianco Polesano» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Aglio Bianco Polesano» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01621

DECRETO 14 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.137 del 13 giugno 2008, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Asparago di Badoere», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 923 della Commissione del 14 ottobre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 26 maggio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 26 maggio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 923 della Commissione del 14 ottobre 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Asparago di Badoere», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Asparago di Badoere» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Asparago di Badoere» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01622

DECRETO 14 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Marrone di Combai», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 25 ottobre 2007, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marrone di Combai», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 gennaio 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 1180 della Commissione del 30 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Marrone di Combai»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 5 ottobre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 05 ottobre 2007 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Marrone di Combai», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1180 della Commissione del 30 novembre 2009.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Marrone di Combai», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Marrone di Combai» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Marrone di Combai» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01623

DECRETO 14 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2008, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marroni del Monfenera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 giugno 2008;

Visto il Regolamento (CE) n. 1132 della Commissione del 24 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 30 luglio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 30 luglio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1132 della Commissione del 24 novembre 2009.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Marroni del Monfenera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Marroni del Monfenera» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Marroni del Monfenera» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01624

DECRETO 14 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 2007, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela di Valtellina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006;

Visto il decreto 8 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2009, che modifica il decreto 29 marzo 2007 a seguito del decreto 28 gennaio 2009 di modifica della protezione transitoria sulla denominazione «Mela di Valtellina», già concessa con decreto 30 novembre 2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 171 della Commissione del 1° marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 8 aprile 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 8 aprile 2009 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 171 della Commissione del 1° marzo 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Mela di Valtellina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale;

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta;

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco;

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Mela di Valtellina» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Mela di Valtellina» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01625

DECRETO 14 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pesca di Verona», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 22 dicembre 2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 30 della Commissione del 14 gennaio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. (CE) n. 30 della Commissione del 14 gennaio 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Pesca di Verona», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pesca di Verona» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pesca di Verona» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01626

DECRETO 17 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Cinta senese», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2007, modificato con decreto 2 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 25 settembre 2010, relativo all' autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità- INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cinta senese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 settembre 2006, modificato dal decreto 30 marzo 2010;

Visto il Regolamento (UE) n. 217 della Commissione del 13 marzo 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Cinta senese»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Cinta senese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 217 della Commissione del 13 marzo 2012.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Cinta senese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Cinta senese» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Cinta senese» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «Istituto Nord Est Qualità- INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01619

DECRETO 17 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli ad effettuare i controlli per l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2006, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Prosciutto di Sauris», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 dicembre 2005;

Visto il Regolamento (UE) n. 320 della Commissione del 19 aprile 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 12 maggio 2006;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 12 maggio 2006 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 320 della Commissione del 19 aprile 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Prosciutto di Sauris», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Nord Est Qualità- INEQ» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facol tà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Prosciutto di Sauris» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Prosciutto di Sauris» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01620

DECRETO 17 febbraio 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Brovada", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.264 del 12 novembre 2009, con il quale l'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità" con sede in San Daniele del Friuli, via Rodeano n.71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione "Brovada" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009;

Visto il regolamento (UE) n. 1119 del 31 ottobre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Brovada";

Considerato che l'Associazione per la Valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia "Brovada", in sostituzione di "Istituto Nord Est Qualità", ha individuato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta "Brovada", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerato che "CSQA Certificazioni Srl" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Brovada" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Brovada", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1119 del 31 ottobre 2011.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Brovada", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" è iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "CSQA Certificazioni Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di individuazione.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, "CSQA Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Brovada" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "CSQA Certificazioni Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Brovada" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo "Istituto Nord Est Qualità" deve rendere disponibile a "CSQA Certificazioni Srl" la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01667

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2013.

Oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto l'art. 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportante modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, il quale prevede che, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 sopracitato (nel seguito: obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti), a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma 5 dello stesso art. 33 è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che attribuisce identica maggiorazione ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità;

Considerato che per tali finalità il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 33, comma 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso art. 33;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art.1, comma 36, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2013 che stabilisce, ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso art. 33;

Decreta:

Art. 1.

Ambito

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, determina l'entità, e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A, degli oneri posti a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle competenze operative e gestionali di cui al provvedimento di attuazione dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I costi connessi alle attività del Comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, sono a carico del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e sono ricompresi tra gli oneri di cui al comma 1.

Art. 2.

Determinazione degli oneri

1. L'entità degli oneri annuali di cui all'art. 1, comma 1, è determinata dalla seguente formula:

Oneri = x * Q_{bio}

dove:

x è il costo specifico per Gigacaloria di biocarburante sostenibile da immettere in consumo, pari a 0,025 €/Gcal;

Q_{bio} è la quantità di biocarburante sostenibile, espressa in Gigacalorie, da immettere in consumo.

2. Per il periodo 2012-2014, i costi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2013 sono a carico dei soggetti obbligati che richiedono di accedere alle maggiorazioni previste dallo stesso decreto, in funzione dei quantitativi di biocarburanti certificati nell'anno precedente da ciascun soggetto.

L'entità di tali oneri annuali è determinata dalla seguente formula:

Oneri = y * Q_{biop}

dove:

y è il costo specifico per Gigacaloria di biocarburante sostenibile, oggetto di premialità ai sensi del decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, pari a 0,002 €/Gcal;

Q_{biop} è la quantità, espressa in Gigacalorie, di biocarburanti sostenibili immessi in consumo nell'anno precedente, oggetto di premialità ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2013.

3. I biocarburanti ritenuti sostenibili sono quelli che rispettano i criteri di sostenibilità, secondo quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del calcolo delle quantità Q_{bio} e Q_{biop}, di cui ai commi precedenti, valgono le specifiche convenzionali dell'allegato I del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Modalità di versamento dei corrispettivi al GSE

1. Il corrispettivo a copertura degli oneri di cui all'art. 2 è dovuto al GSE da ciascun soggetto obbligato a seguito dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di fatturazione e versamento definiti nelle istruzioni operative pubblicate dal GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Modalità di aggiornamento

1. Ai sensi del comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di assicurare nel tempo l'equilibrio economico del sistema senza la generazione di nuovi o maggiori oneri, i costi specifici x e y di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto possono essere aumentati o ridotti, su proposta del GSE – che ne dà notizia sul proprio sito internet – in seguito all'approvazione mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Applicazione

1. I corrispettivi a copertura degli oneri sono dovuti dai Soggetti obbligati a decorrere dall'anno 2013.

2. I Soggetti obbligati sono tenuti a versare i suddetti corrispettivi a copertura degli oneri, determinati con le modalità di cui all'art. 2, di competenza per il periodo di riferimento, anche nel caso di cessazione dell'attività, nei termini stabiliti dal presente decreto.

3. Il mancato o parziale versamento dei corrispettivi, secondo le modalità di cui all'art. 3, comporta la sospensione dal diritto a ricevere i certificati di immissione in consumo.

Art. 6.

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Esclusivamente per l'anno 2013, i corrispettivi dovuti sono versati al GSE entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 301

14A01666

DECRETO 4 febbraio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Istituto Masini S.p.a., in Rho, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società Istituto Masini SpA, con sede legale in via S. Eufemia, 2 - 20122 Milano del 13 settembre 2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 18 ottobre 2013, acquisita in data 23 ottobre 2013, prot. n. 173395 e successiva integrazione del 27 novembre 2013, con la quale è rilasciato alla società Istituto Masini SpA, l'accreditamento per talune macchine comprese nell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): Modulo B allegato IX e Modulo H (Allegato *X)*;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni. in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Istituto Masini SpA con sede operativa in via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI), è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazione relative alla procedura di

esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX e garanzia qualità totale, modulo H di cui allegato X, per le seguenti macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupìes» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, ha validità fino al 18 dicembre 2015, data di scadenza dell'accreditamento ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 4 febbraio 2014

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

14A01612

DECRETO 4 febbraio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Pro-Cert S.r.l., in Sassuolo, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI DEI RAPPORTI DI
LAVORO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.-, in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo 11 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana S. O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'articolo 11;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati dí svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società PRO-CERT Srl del 19/11/2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 24 maggio 2013. acquisita in data 29/05/2013, prot. n. 89763, con la quale è rilasciato alla società PRO-CERT Srl, l'accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO IEC 45011, ed UNI CEI EN ISO IEC 17020 per talune macchine dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): Modulo B allegato IX;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni. in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società PRO-CERT Srl con sede legale in via Madrid, 10 — 41049 Sassuolo (MO), è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai tini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 24 maggio 2013, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero delle Attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 4 febbraio 2014

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
delle relazioni industriali dei rapporti di lavoro
del Ministero delle politiche sociali
ONELLI

14A01613

DECRETO 10 febbraio 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della G.Sei S.r.l., in Arezzo ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2013 con il quale le società Mancini Group S.r.l., Mancini RE S.r.l., Ciet Impianti S.p.A., TTE S.p.A., Cometi S.p.A. e Sicurt S.p.A. sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 347/03 sopra citato ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Antonio Casilli;

Vista la sentenza n. 68/2013 in data 19 agosto 2013, con la quale il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza delle predette società;

Vista l'istanza depositata in data 22 gennaio 2014, con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della G.Sei S.r.l., società del Gruppo Mancini avente sede legale in Arezzo - località Ponte a Chiani n. 33/2, iscritta presso il registro imprese di Arezzo al n. 01208570513 con identico codice fiscale, controllata direttamente, con una partecipazione patrimoniale pari all'80%, dalla Mancini RE S.r.l. ed indirettamente dalla Ciet Impianti S.p.A. (che controlla al 100% la Mancini RE S.r.l.) e dalla Mancini Group S.r.l. (che controlla al 100% la Ciet Impianti S.p.A.);

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria alla G.Sei S.r.l.;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società G.Sei S.r.l., con sede legale in Arezzo, località Ponte a Chiani n. 33/2, iscritta presso il registro imprese di Arezzo al n. 01208570513 con identico codice fiscale, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 1 è nominato commissario straordinario l'avv. Antonio Casilli, nato nato a Lecce il 26 novembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il Ministro: ZANONATO

14A01614

DECRETO 13 febbraio 2014.

Nomina del commissario straordinario della «All Market», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Prato in data 28 giugno 2013, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Stefan S.r.l. Unipersonale in liquidazione (procedura madre);

Visto il successivo decreto del Tribunale di Prato in data 2 gennaio 2014, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società All Market S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 2013, con il quale il prof. avv. Andrea Lolli è nominato commissario straordinario della società Stefan S.r.l. Unipersonale in liquidazione;

Visti i propri decreti in data 29 luglio 2013 e 10 gennaio 2014, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società All Market S.r.l., è nominato commissario straordinario il prof. avv. Andrea Lolli, nato a Bologna, il 24 gennaio 1968, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato per la procedura madre Stefan S.r.l. Unipersonale in liquidazione.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Prato;

alla Camera di commercio di Prato ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Toscana;

al comune di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro: ZANONATO

14A01563

DECRETO 26 febbraio 2014.

Proroga del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di cui al decreto 29 luglio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella G.U.R.I. dell'8 ottobre 2013, n. 236 recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una dotazione finanziaria pari a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione;

Visto il decreto del direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 20 novembre 2013, con il quale vengono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 29 luglio 2013;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2 del predetto decreto direttoriale 20 novembre 2013, che prevede che la domanda di agevolazione e la documentazione allegata siano presentate a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014 attraverso una apposita procedura informatica accessibile dalla sezione «Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)» del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 gennaio 2014, n. 23 recante modifiche all'art. 8 del decreto 29 luglio 2013;

Visto il decreto del direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 7 febbraio 2014 che ha integrato le procedure previste dal predetto decreto direttoriale 20 novembre 2013, in relazione alle domande di agevolazione inerenti alla realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei «Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell'obiettivo Convergenza ai fini dell'accesso a risorse aggiuntive pari a euro 90.000.000, nell'ambito del PON «Ricerca e competitività»;

Considerato che, come stabilito dall'articolo 1, comma 5 del decreto direttoriale 20 novembre 2013, le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni attraverso la procedura informatica sono state avviate a partire dal 13 febbraio 2014 al fine di agevolare le imprese nella compilazione e poter gestire eventuali sovraccarichi sul predetto sistema informatico prima dell'apertura dello sportello;

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate dalle imprese, nella data del presente decreto, per il completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili per la loro presentazione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, previsto per il 27 febbraio 2014, è posticipato alle ore 10:00 del 4 marzo 2014.

Roma, 26 febbraio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A01769

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 febbraio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 150).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo;

Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in 15 milioni di euro le risorse da destinare all'emergenza in oggetto e sono state stanziate le prime risorse, pari a 4 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rinviando ad una successiva delibera del Consiglio dei ministri per l'integrazione delle stesse fino al complessivo ammontare riconosciuto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014 con la quale le predette risorse sono state integrate fino al complessivo ammontare di 15 milioni di euro;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo con nota del 21 febbraio 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore della Direzione lavori pubblici, ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa e protezione civile della Regione Abruzzo è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei predetti comuni, delle province interessate e delle strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.

3. Il Commissario delegato ed i Soggetti di cui al comma 2, per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera *a)*, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero.

4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

b) gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

6. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 4, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

8. Il Commissario delegato provvede altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

9. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il limite di cui all'art. 5, comma 4-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72,

75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 14, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23,25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 si provvede con le risorse stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 24 gennaio e del 6 febbraio 2014 di cui in premessa.

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

Allegato tecnico all'OCDPC

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo.

Introduzione

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A "analitica tecnico economica" in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.

2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato" che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

una descrizione dei danni riscontrati;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di "Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive" che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

una descrizione dei danni riscontrati;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;

una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

4. Relazione conclusiva

Il Commissario Delegato in attuazione dell'articolo 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

TABELLA A - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

Generalità Immobile							Progetto				Finanziamento			Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Comune	PR	Indirizzo	Uso	Soggetto Dichiarante	Soggetto attuatore	Titolo intervento	Stato Progettuale	Costo Stimato (€)	Quota Coofinanz. (€)	Fondi (€)	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5 anni

TABELLA B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

Generalità immobile								Stato attuale dell'immobile				Ripristino	Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Immobile sito nel Comune di	PR	Indirizzo Immobile	L'immobile è	uso	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino (€)	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5 anni

TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

Generalità attività economica produttiva							Stato attuale della sede dell'attività				Ripristino				Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Sede dell'attività ubicata nel Comune	PR	Indirizzo sede attività	la sede è	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino Strutturale/funzionale (€)	Fabbisogno per ripristino macchinari/attrezz. (€)	Fabbisogno per acquisto merci danneggiate (€)	Costo Totale Danno (€)	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

SCHEDA A
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: ____Provincia:_______________

Località/Indirizzo/Uso:
____
____
____

SOGGETTO DICHIARANTE:____

SOGGETTO ATTUATORE:____

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:
____
____
____
____

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA' DELL'INTERVENTO:
____
____
____
____

D) STATO PROGETTUALE:

- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo

AMMINISTRAZIONE ……………

n. progressivo scheda A:_______________

COSTO STIMATO: **EURO______________** (in lettere €____) Quota di coofinanziamento EURO______________ Fondi______________________________

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative

- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

*DATA*________________________

Il rappresentante
dell'Amministrazione Competente

____

VISTO:

Il Commissario Delegato

____

COMUNE DI...............

n. progressivo scheda B:______________

SCHEDA B
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

REGIONE ....

EVENTI .... DEL ______/_______/_______

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ____________________________________PROVINCIA______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ________________

residente a

_____________________CAP_______Indirizzo_____________________________

Tel. _________________; Cell. ___________________; Fax. ________________

codice fiscale____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza ____ n. civico: _____;

località: ___________________________CAP_______

L'immobile è

☐ di proprietà ☐ in comproprietà (nome del comproprietario:______________________________)

☐ altro diritto reale di godimento (specificare:______________________________)

☐ in locazione ☐ altro diritto personale di godimento

COMUNE DI..............

n. progressivo scheda B:______________

(nome del/i proprietario/i:____)

☐ parte comune condominiale

ed è

☐ abitazione principale

☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:______________________________)

☐ locato (nome del locatario:____)

☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:__________________)

è stato:

☐ **distrutto**

☐ **dichiarato inagibile**

☐ **danneggiato**

☐ **danneggiato e ristrutturato (○ in parte - ○ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal ____________ al ___________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. ______________del_____________)

- o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- o a spese proprie

☐ non è stato evacuato

Descrizione sommaria dell'immobile

tipologia strutturale:

COMUNE DI...............

n. progressivo scheda B:______________

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro (specificare)* ______________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicato: ________________________

n. piani occupati dall'immobile: ________________________

superficie abitabile: mq ________________________

*superficie balconi, terrazze e pertinenze (cantine, sottotetti, box, etc...): mq*______________________

n. stanze e vani accessori: ____________________________

note:____

____

____

____

____

____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

COMUNE DI..............

n. progressivo scheda B:______________

---

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- TOT. EURO ____________(in lettere €____________________________________)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- per l'importo complessivo di Euro__________________
- importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro____________

☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

COMUNE DI..............

n. progressivo scheda B:______________

*Data*__________ *Firma del dichiarante*________________

Documentazione allegata:

- ☐ documentazione fotografica
- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
- ☐ altro ____

____

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

SCHEDA C
Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

REGIONE ……………

EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ______________________________________PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ___________________

residente a

________________________CAP________Indirizzo_____________________________________

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________

codice fiscale____

In qualità di rappresentante dell'Impresa

____

(forma giuridica_____________________________), costituita il________/_________/_________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____

N. di iscrizione____

(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)

partita I.V.A. n. ____

Descrizione attività

____

____

____

____

____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

____Prov. ______

CAP________Indirizzo____

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________

☐ di proprietà dell'impresa

☐ in locazione (nome del proprietario:___________________________________)

☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario:_________________________________)

☐ parte comune condominiale

è stata:

☐ **distrutta**

☐ **dichiarata inagibile**

☐ **danneggiata**

☐ **danneggiata e ristrutturata (○ in parte - ○ totalmente)**

e che la stessa:

☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) ____

il ______________ con esito ____

☐ è stata evacuata dal _____________ al ____________
(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- a spese proprie

☐ non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile

tipologia strutturale:

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro (specificare)* _____________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: ________________________

n. piani occupati dall'attività: ________________________

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

superficie coperta: mq _________________________
*superficie esterna: mq*_________________________

note:____
____
____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

3) che da una prima sommaria valutazione:

- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

A) TOT. EURO ___________(in lettere €____)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO_____________(in lettere €____)

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO_____________(in lettere €____)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

*Data*___________ *Firma del dichiarante*__________________

Documentazione allegata:

☐ documentazione fotografica

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

☐ altro ____

____

____

14A01569

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 febbraio 2014.

Inserimento del medicinale per uso umano «defibrotide» (Defitelio) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il «trattamento dei pazienti affetti da malattia veno-occlusiva epatica grave (VOD) in seguito a trapianto di cellule staminali ematopoietiche». (Determina n. 160/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non

sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il prodotto medicinale defibrotide (Defitelio) ha superato la procedura di valutazione per la registrazione centralizzata presso l'EMA (autorizzazione all'immissione in commercio accordata dalla Commissione Europea in data 18/10/2013) per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: "Defitelio è indicato nel trattamento della malattia veno-occlusiva epatica grave (VOD) nota anche come sindrome da ostruzione dei sinusoidi (SOS) nel trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSE)";

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale "nelle more" di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 13-15 gennaio 2014 – Stralcio verbale n. 21;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale defibrotide (Defitelio) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica enunciata in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale defibrotide (Defitelio) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: "trattamento dei pazienti affetti da malattia veno-occlusiva epatica grave (VOD) in seguito a trapianto di cellule staminali ematopoietiche", nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 12 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Stabilito che la distribuzione del farmaco ai sensi della legge 648 può iniziare a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione, resta fermo comunque l'obbligo di conformarsi alle specifiche misure post-autorizzative attualmente in corso di definizione a livello comunitario (PASS, materiale educazionale, ecc…), appena queste saranno concluse.

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: defibrotide (Defitelio)

Indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti affetti da malattia veno-occlusiva epatica grave (VOD) in seguito a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Criteri di inclusione: adulti e in adolescenti, bambini e lattanti oltre 1 mese di età affetti da malattia veno-occlusiva epatica grave (VOD) in seguito a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Criteri di esclusione:
Ipersensibilità al defibrotide o agli eccipienti.
Uso concomitante della terapia trombolitica (ad es. t-PA).
Sanguinamento acuto clinicamente significativo in atto.
Instabilità emodinamica.
Stato di gravidanza.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: La somministrazione è per via endovenosa tramite infusion in due ore. La dose raccomandata è di 6,25 mg/kg di peso corporeo ogni 6 ore (25 mg/kg/giorno) per un minimo di 21 giorni e comunque fino a quando si risolvono i sintomi e i segni di VOD grave. Non è raccomandato l'uso in concomitanza con una terapia sistemica anticoagulante o antiaggregante piastrinica. Deve essere interrotto nei pazienti che sviluppano un sanguinamento acuto clinicamente significativo. Si raccomanda l'interruzione temporanea nei pazienti sottoposti a chirurgia o a procedure invasive con rischio significativo di sanguinamento importante.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Il giorno precedente l'inizio del trattamento	Il giorno successivo al termine del trattamento (registrazione di tutti gli eventi emorragici con score di severità avvenuti tra il primo e l'ultimo giorno di trattamento)	Giorno +100 dall'inizio del trattamento
Durata del trattamento (numero giorni)		+	
Peso corporeo (kg)	+	+	+
Presenza di dolore addominale al quadrante superiore destro	+	+	+
Epatomegalia (cm alla palpazione clinica)	+	+	+
Eventi emorragici	+	+	
Utilizzo contemporaneo di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici	+	+	
Bilirubina totale e diretta	+	+	+
Tempi di coagulazione (PT e APTT ratio)	+	+	
creatininemia	+	+	+
azotemia	+	+	+
Valore piastrine	+	+	

14A01658

DETERMINA 17 febbraio 2014.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Erivedge» - approvata con procedura centralizzata. (Determina n. 164/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 30 agosto 2013 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno al 31 luglio 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 8 ottobre 2013 e 8 novembre 2013;

Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 4 dicembre 2013 sul materiale relativo al programma di prevenzione della gravidanza già valutato dall'Ufficio di Farmacovigilanza;

Vista la lettera del 9 gennaio 2014 (Protocollo FV 2129/P) e la lettera del 20 gennaio 2014 (Protocollo FV 5701/P) con le quali l'Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA autorizza il materiale di Minimizzazione del Rischio;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- ERIVEDGE

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato alla Determina AIFA Numero 164/2014 del 17/02/2014 .

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

ERIVEDGE

Codice ATC - Principio Attivo: L01XX43 - Vismodegib

Titolare: ROCHE REGISTRATION LIMITED

GUUE 30/08/2013

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Erivedge è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da:
• carcinoma basocellulare metastatico sintomatico
• carcinoma basocellulare in stadio localmente avanzato per i quali non si ritiene appropriato procedere con un intervento chirurgico o radioterapia (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Modo di somministrazione

Erivedge deve essere prescritto solo da o sotto la supervisione di un medico specialista esperto nella gestione dell'indicazione approvata.
Il beneficio del proseguimento del trattamento deve essere regolarmente verificato con una diversa durata ottimale della terapia per ciascun paziente.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/848/001 AIC: 042881019 /E
150 MG - CAPSULA RIGIDA – USO ORALE - FLACONE (HDPE) CON CHIUSURA DI SICUREZZA - 1 FLACONE DA 28 CAPSULE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se la sottomissione di uno PSUR e l'aggiornamento di un RMP coincidono, possono essere sottomessi contemporaneamente.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ciascuno Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà concordare con l'Autorità Nazionale competente:

- La parte nazionale della Nota Informativa Importante diretta al personale medico
- La metodologia per raccogliere informazioni sull'uso di Erivedge e sulla conformità con il programma di farmacovigilanza per la gravidanza e la sua efficacia.
- Il formato ed il contenuto del materiale per il personale medico e per il paziente

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà distribuire una Nota Informativa Importante Diretta al personale medico al lancio del prodotto, che dovrà contenere quanto segue:

- Un testo comune come concordato con il Rapporteur
- Requisiti specifici nazionali come concordato con l'Autorità Nazionale Competente concernenti:
  - La distribuzione del prodotto
  - Le misure per assicurare che tutte le opportune azioni siano state intraprese prima che Erivedge sia prescritto e dispensato

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve costantemente assicurarsi che a tutti i medici che ci si aspetta prescrivano Erivedge siano forniti i seguenti materiali:

Informazioni sul prodotto

Materiale educazionale per il personale medico

Scheda promemoria per il personale medico

Materiale educazionale per il paziente

Scheda promemoria per il paziente

Il materiale educazionale per il personale medico per Erivedge deve contenere i seguenti elementi chiave:

- Breve background su Erivedge, la sua indicazione autorizzata e la posologia
- Obbligo di informare i pazienti del rischio teratogeno associato con Erivedge ed il bisogno di evitare l'esposizione fetale
- Descrizione del programma di prevenzione della gravidanza e la categorizzazione dei pazienti in base al sesso ed alla capacità di procreare
- Informazioni sulle forme di contraccezione raccomandate sia per le donne che per gli uomini
- Obblighi del personale medico in relazione alla prescrizione di Erivedge
  - La necessità di fornire dei consigli esaustivi ed assistenza ai pazienti
  - Assicurarsi che i pazienti siano capaci di attenersi agli obblighi per l'uso sicuro di Erivedge
  - Il bisogno di fornire ai pazienti il materiale educazionale e la scheda promemoria
- Consigli sulla Sicurezza per le donne potenzialmente fertili
  - Il bisogno di adeguate misure contraccettive (anche in caso di amenorrea) durante il trattamento con Erivedgee per i 24 mesi successivi
  - Test di gravidanza sotto supervisione medica nei 7 giorni precedenti l'inizio del trattamento, e mensilmente durante il trattamento
  - La necessità di interrompere Erivedge immediatamente se si sospetta una gravidanza

- La necessità per il paziente di riferire una sospetta gravidanza immediatamente al medico responsabile del trattamento
- Consigli di Sicurezza per gli uomini
  - La necessità di usare il preservativo se la sua partner è in gravidanza o se è una donna potenzialmente fertile (anche se l'uomo è stato sottoposto a vasectomia) durante il trattamento con Erivedge e nei 2 mesi successivi
  - La necessità per il paziente di riferire immediatamente al medico responsabile del trattamento se la sua partner inizia una gravidanza mentre lui assume Erivedge o poco tempo dopo che ha smesso di assumere Erivedge
  - Non donare lo sperma durante il trattamento e per 2 mesi dopo l'ultima dose
  - Obblighi in caso di gravidanza
    - Istruzioni sull'interruzione di Erivedge nel caso si sospetti una gravidanza
    - La necessità di riferire la paziente ad un medico specialista
    - Dettagli di contatto locale per riferire ogni sospetta gravidanza
    - Modulo di registrazione della gravidanza
  - Informare i pazienti che non devono donare il sangue durante il trattamento con Erivedge e per 24 mesi dopo l'ultima dose
  - Check list per il medico che verifichi che i pazienti abbiano ricevuto l'appropriata informazione
  - La necessità di assicurarsi che tutti i pazienti completino e firmino il Modulo di Verifica di Assistenza su Erivedge che deve essere presente nel materiale educazionale per il personale medico
  - Modulo di comunicazione di evento avverso
  - Informazioni sulla metodologia, in accordo con l'Autorità Nazionale Competente, per raccogliere informazioni sull'uso di Erivedge e sulla conformità con il programma di farmacovigilanza per la gravidanza e la sua efficacia.

Il materiale educazionale per il paziente di Erivedge deve contenere i seguenti elementi chiave:

- Informazioni per i pazienti sui i rischi teratogeni associati con Erivedge ed il bisogno di evitare l'esposizione fetale
- Descrizione della scheda promemoria per il paziente
- Il bisogno di un'adeguata contraccezione e la definizione di adeguata contraccezione
- Adattamenti nazionali o altri specifici adattamenti per una prescrizione di Erivedge da dispensare
- Non dare Erivedge a nessun'altra persona
- Informazioni sull'eliminazione del medicinale indesiderato
- Il bisogno di tenere le capsule di Erivedge lontano dalla vista e dalla portata dei bambini
- Che il paziente non deve donare il sangue durante il trattamento e per 24 mesi dopo l'ultima dose
- Che la paziente non deve allattare durante il trattamento e per 24 mesi dopo l'ultima dose
- Che il paziente deve comunicare al medico ogni evento avverso
- Informazioni per le donne potenzialmente fertili
  - Descrizione del programma di prevenzione della gravidanza
  - La necessità di misure contraccettive adeguate durante il trattamento e per 24 mesi dopo il trattamento con Erivedge
  - Test di gravidanza sotto supervisione medica nei 7 giorni precedenti l'inizio del trattamento, e mensilmente durante il trattamento
  - La necessità di interrompere Erivedge immediatamente se si sospetta una gravidanza
  - La necessità per il paziente di riferire una sospetta gravidanza immediatamente al medico
- Informazioni per gli uomini
  - Il bisogno di usare il preservativo se la sua partner è in gravidanza o se è una donna potenzialmente fertile (anche se l'uomo è stato sottoposto a vasectomia) durante il trattamento con Erivedge e nei 2 mesi successivi
  - Che se la sua partner inizia una gravidanza deve riferirlo immediatamente al medico responsabile del trattamento
  - Non donare lo sperma durante il trattamento e per 2 mesi dopo l'ultima dose

La scheda promemoria per il personale medico deve contenere i seguenti elementi chiave:

- Informazioni per le donne potenzialmente fertili
  - La necessità di un test di gravidanza mensile anche in caso di amenorrea
  - La necessità di misure contraccettive adeguate durante il trattamento e per 24 mesi dopo il trattamento con Erivedge
  - Non allattare durante il trattamento e per 24 mesi dopo il trattamento con Erivedge
- Informazioni per gli uomini
  - Il bisogno di usare il preservativo in caso di rapporti eterosessuali con una partner durante il trattamento con Erivedge e nei 2 mesi successivi
  - Non donare lo sperma durante il trattamento e per 2 mesi dopo l'ultima dose
- La necessità di dire ai pazienti di riferire immediatamente al medico in caso di una sospetta gravidanza in una paziente di sesso femminile, o nella partner di un paziente di sesso maschile
  - Il personale medico deve verificare l'eventuale stato di gravidanza, informare la paziente sul rischio teratogeno ed inviare la paziente ad un medico specialista per una consulenza
- Il personale medico deve riferire le gravidanze confermate al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
- Ricordare ai pazienti di restituire le capsule inutilizzate alla fine del trattamento (le istruzioni dipenderanno dalle regolamentazioni locali)
- Ricordare ai pazienti di non donare il sangue durante il trattamento e per 24 mesi dopo l'ultima dose

La scheda promemoria per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:

- Informazioni per i pazienti sul rischio teratogeno associato ad Erivedge ed il bisogno di evitare l'esposizione fetale
- Non donare il sangue durante il trattamento e per 24 mesi dopo l'ultima dose
- Informazioni per le donne potenzialmente fertili
  - La necessità di un test di gravidanza mensile
  - La necessità di adeguate misure contraccettive
  - La necessità di contattare il medico immediatamente nel caso si sospetti una gravidanza durante il trattamento o nei 24 mesi successivi al trattamento
- Informazioni per gli uomini
  - La necessità di usare il preservative durante rapporti sessuali con una donna
  - Non donare lo sperma durante il trattamento e per 2 mesi dopo l'ultima dose
  - Il bisogno di contattare il medico se la partner femminile sospettasse di essere in gravidanza mentre il paziente è in trattamento con Erivedge o nei 2 mesi successivi al trattamento
- Restituire le capsule inutilizzate alla fine del trattamento (le istruzioni dipenderanno dalle regolamentazioni locali)
- Contatti telefonici di emergenza

Obbligo specifico di completare le misure post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'articolo 14, par. 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Termine**
Il proponente deve fornire un aggiornamento della sicurezza sulla popolazione di pazienti valutata per la sicurezza, i dati finali dello studio pivotal SHH4476g e l'interim analisi dello studio MO25616 su 500 pazienti con un follow-up potenziale di un anno.	Giugno 2014
Il proponente deve fornire ulteriori dati sulla sicurezza e dati sull'efficacia in pazienti con BCC metastatico sintomatico dall'analisi finale dello studio MO25616	Giugno 2015

Regime di dispensazione

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

14A01657

DETERMINA 17 febbraio 2014.

Inserimento del medicinale per uso umano «anagrelide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia di prima linea della trombocitemia essenziale in pazienti di età inferiore ai 40 anni. (Determina n. 163/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4/10/2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che anagrelide è registrato come farmaco di seconda linea nel trattamento della Trombocitemia Essenziale ed è usato nei pazienti resistenti o intolleranti all'idrossiurea;

Tenuto conto che l'idrossiurea rappresenta il farmaco citoriduttivo di prima scelta, che però va usato con estrema cautela nei pazienti molto giovani (età < 40 anni) non potendosi escludere una sua azione leucemogena dopo somministrazione protratta;

Ritenuto opportuno consentire ai pazienti più giovani che hanno necessità di essere trattati, la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 13-15 gennaio 2014 – Stralcio Verbale n. 21;

Ritenuto pertanto di includere la anagrelide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale anagrelide è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia di prima linea della trombocitemia essenziale in pazienti di età inferiore ai 40 anni, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Denominazione: Anagrelide
Indicazione terapeutica: Terapia di prima linea della trombocitemia essenziale in pazienti di età inferiore ai 40 anni.
Criteri di inclusione: pazienti con trombocitemia essenziale di età < 40 anni, con conta piastrinica > 1.000x10^9/l, e/o con storia di eventi trombo-emorragici.
Criteri di esclusione: ipersensibilità ad anagrelide o ad uno dei suoi eccipienti; insufficienza epatica moderata o grave (transaminasi > 5 volte il limite superiore dei valori normali); insufficienza renale moderata o grave (clearance della creatinina < 50 ml/min); gravidanza, allattamento.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
Piano terapeutico: Il trattamento con Xagrid deve essere istituito da un medico esperto nel controllo della trombocitemia essenziale. La dose iniziale di anagrelide consigliata è di 1 mg/die, da somministrare per via orale in due dosi separate (0,5 mg/dose). Mantenere costante la dose iniziale per almeno una settimana. Dopo una settimana è possibile titolare la dose, caso per caso, per pervenire alla dose minima efficace per ridurre e/o mantenere la conta piastrinica al di sotto di 600 x 10^9/l, e se possibile a un livello fra 150 x 10^9/l e 400 x 10^9/l. Non aumentare la dose di oltre 0,5 mg/die nell'arco della stessa settimana; la dose singola massima consigliata non deve superare 2,5 mg. Durante lo sviluppo clinico sono state utilizzate dosi pari a 10 mg/die. Controllare regolarmente gli effetti del trattamento con anagrelide. Se la dose iniziale è > 1 mg/die, procedere a conteggi delle piastrine ogni due giorni nella prima settimana di trattamento, e almeno una volta alla settimana in seguito, fino a giungere a una dose stabile di mantenimento. Tipicamente si osserverà un calo della conta piastrinica entro 14 - 21 giorni dall'avvio del trattamento. Nella maggior parte dei pazienti sarà possibile osservare una risposta terapeutica adeguata e stabile con l'assunzione di 1-3 mg/die.
Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	prima di iniziare il trattamento	Durante il trattamento	Alla fine del trattamento
Emocromo	x	x	
Conta leucocitaria	x	x	
Conta piastrinica	x	x	
Esame cardiovascolare (visita)	x	x	
Elettrocardiogramma basale; QTc	x	x	
Ecocardiogramma	x	x	
Elettroliti: K, Ca, Mg	x	x	
Funzionalità epatica:AST, ALT	x	x	
Funzionalità renale (creatinina, azotemia)	x	x	
Esame clinico accurato	x	x	

14A01659

DETERMINA 17 febbraio 2014.

Aggiornamento parziale della determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 162/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 3 e 4 luglio 2013 – Stralcio verbale n. 14;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche (Allegato 3), viene inserito il medicinale basiliximab:

nella colonna: Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura:

leggasi la seguente indicazione:

Profilassi della aGVHD in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche non manipolate da donatore familiare HLA aploidentico.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01660

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 24 febbraio 2014.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore (Provincia di Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto per il giorno 30 marzo 2014. (Delibera n. 90/14/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 9;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali" che ha modificato la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2bis relativamente alla promozione della pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo”, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 2014, recante “Indizione del *referendum* popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a norma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014;

Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* indetto ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione e fissato per il giorno 30 marzo 2014, avente ad oggetto il distacco del comune di Comelico Superiore (Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel territorio interessato dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”.

2. I termini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, e all’art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 30 marzo 2014.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 febbraio 2014

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

14A01656

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 6 febbraio 2014.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica. (Rep. Atti n. 9/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 6 febbraio 2014

Vista l'intesa conclusa in sede di Conferenza nella Seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n.52/CU), ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, per promuovere il coordinamento del sistema fieristico nazionale, disciplinando le forme e le modalità della concertazione delle politiche per il settore fieristico e della promozione delle attività utili all'armonizzazione delle normative regionali in questo settore;

Considerato che l'intesa sopra indicata prevede, all'articolo 3, che le finalità di coordinamento per il sistema fieristico nazionale siano perseguite attraverso i lavori di un apposito Tavolo, cui partecipano rappresentanti politici e tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, nonché rappresentanti delle categorie del settore fieristico;

Considerato che nella stessa Seduta dell'8 luglio 2010 l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, hanno raccomandato di integrare la composizione dl Tavolo di coordinamento con propri rappresentanti, come indicato dall'Atto sopra richiamato;

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 dicembre 2013, con la quale si chiede di approvare con una apposita intesa in sede di Conferenza Unificata le disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3 dell'intesa sancita nella Seduta dell'8 luglio 2010, cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'ANCI, trasmessa con nota prot. CSR 5341 P-4.23.2.12 dell'11 novembre 2013, unitamente ad una breve relazione illustrativa;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 17 dicembre 2013, per discutere il documento sopra indicato, nel corso della quale tutte le amministrazioni presenti hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa in esame, comunicando che il documento stesso è stato formalmente approvato dal Tavolo di coordinamento presieduto dal Ministro dello sviluppo economico nella riunione dell'11 dicembre 2013;

Visto l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 che prevede la facoltà del Governo di promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza, dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni statali e regionali o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica sopra indicata è stato concordato da tutte le amministrazioni presenti di trasmettere nuovamente lo schema di intesa, con gli Allegati 1 e 2, apportando alcune modifiche formali;

Visto il nuovo schema di intesa, che apporta le modifiche formali concordate nel corso della riunione tecnica del 17 dicembre 2013, diramato con nota del 7 gennaio 2014, prot. CSR 22 P-4.23.2.12

Considerato che il punto è stato iscritto all'o.d.g. della Seduta del 23 gennaio 2014, che non si è tenuta;

Visti gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa in esame, già trasmessa con la nota sopra citata;

Sancisce intesa

ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul documento allegato (All.1), relativo alla disciplina unitaria in materia fieristica.

Roma, 6 febbraio 2014

Il Presidente: DELRIO

Il Segretario: MARINO

ALLEGATO *1*

PROPOSTA DI INTESA TRA LO STATO E LE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6 DELLA LEGGE N. 131/2003

Disciplina unitaria in materia fieristica

LO STATO E LE REGIONI SI IMPEGNANO

1. Requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche

I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche si articolano come segue:

Manifestazioni internazionali

1. Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

2. Disponibilità di parcheggi esterni;

3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);

4. Sale convegni;

5. Prenotazione viaggi ed alberghi;

6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

7. Servizi bancari;

8. Servizi di ristoro;

9. Servizio stampa;

10. Pronto soccorso;

11. Ordine pubblico;

12. Spedizioniere;

13. Centro affari (servizio informazioni in generale; centro accoglimento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);

14. Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);

15. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;

16. Sistemi informatizzati;

Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

Manifestazioni nazionali

1) Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

2) Disponibilità di parcheggi esterni;

3) Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisisti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);

4) Sale convegni;

5) Prenotazione viaggi ed alberghi;

6) Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

7) Servizi bancari;

8) Servizi di ristoro;

9) Servizio stampa;

10) Pronto soccorso;

11) Ordine pubblico;

12) Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);

13) Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

2. Criteri di riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni fieristiche

a) In caso di auto rilevazione del dato, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da organismo europeo equivalente, relativo agli espositori e visitatori è riconosciuta la qualifica «internazionale» alla manifestazione fieristica quando si registri una partecipazione di almeno il 15% dei numero totale degli espositori diretti ed indiretti provenienti dall'estero ovvero almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

b) In caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008 ,è riconosciuta la qualifica «internazionale» alla manifestazione fieristica quando si registri una partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero, ovvero di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

Per quanto riguarda i criteri di riconoscimento della qualifica nazionale delle manifestazioni fieristiche si rinvia al documento in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 ottobre 2002.

3. Sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale

3.1. Disposizioni generali.

1.1. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiehe rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse.

1.2. La certificazione dei dati è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Tali organismi devono risultare accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), riconosciuto dal Governo con D.M. 22 dicembre 2009, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 25 luglio 2012 di cui all'Allegato 1 della presente intesa. Accanto a tale modalità, rimane ferma la possibilità di produrre a cura dell'organizzatore, un'autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione dati di cui all'Allegato 2 della presente intesa.

1.3. Le Regioni hanno individuato principi e criteri idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, in applicazione della norma ISO 25639:2008. Le Regioni si impegnano — sulla scorta degli esiti della verifica dell'efficacia del progetto «valorizzazione all'estero dell'offerta fieristica nazionale attraverso incentivi alla certificazione di qualità» —promosso dal MISE in accordo con le associazioni fieristiche nazionali e la Conferenza delle Regioni, da effettuarsi nel corso del 2015 — a valutare, per le sole fiere internazionali la validità del meccanismo dell'autodichiarazione. Ciò anche in relazione alla verifica dei sistemi di premialità così come definiti al successivo punto 4.

1.4 Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche al fine dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate da UFI, autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori ed ai visitatori secondo quanto previsto dal punto 1.2.

1.5. L'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica.

1.6. L'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi ad opera dell'ente accreditato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei 40 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

1.7. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

1.8. Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di certificazione al soggetto organizzatore della manifestazione che provvederà a trasmetterlo all'Assessorato Regionale competente in materia fieristica.

3.2. Definizioni

Si fa riferimento alle definizioni di cui alla norma ISO 25639:2008 parte 1 «Vocabolary».

3.3. Ambito del controllo

Si fa riferimento alle specifiche di cui alla norma ISO 25639:2008 - Parte 2 «Measurement procedures for statistical purposes».

3.4. Oggetto della rilevazione dei dati

a) in caso di autodichiarazione del dato si fa riferimento alla compilazione della scheda di rilevazione dati allegata alla presente;

b) in caso di certificazione del dato si fa riferimento ai dati previsti dal certificato emesso da un istituto di certificazione riconosciuto da Accredia per la norma ISO 25639:2008.

4. Meccanismi premiali della certificazione accreditata dei dati

Le manifestazioni fieristiche internazionali che si doteranno del riconoscimento a mezzo di certificazione accreditata dei dati sono consultabili costantemente sui siti: www.calendariofiereinternazionali.it; www.sviluppoeconomicoit; www.aefi.it e godranno, inoltre, di una serie di premialità consistenti in:

1) procedure amministrative regionali più snelle relativamente all'attribuzione della qualifica internazionale e all'inserimento nei Calendari Fieristici regionali, come definito al punto 2 lett. *b)*;

2) riconoscimento di priorità nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico gestite dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Regioni;

3) riconoscimento di punteggi superiori a favore delle manifestazioni certificate nell'accesso ai contributi finanziari delle Regioni e delle Camere di commercio;

4) iniziative a sostegno delle start-up innovative o della riconversione delle manifestazioni esistenti secondo linee di sviluppo innovativo, nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico, gestite dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Regioni;

5) procedura semplificata ai fini della concessione del patrocinio del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla manifestazione certificata;

6) evidenziazione degli eventi certificati nel Calendario Fieristico Italiano e nelle statistiche annuali curate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nelle comunicazioni all'UFI (Unione Fiere Internazionali) e nei rapporti annuali relativi al settore;

7) dal 2015 previsione di una sezione dedicata del calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali;

8) mutuo riconoscimento della qualifica di fiera internazionale «certificata» su tutto il territorio nazionale.

In via transitoria, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, le fiere che hanno scelto di certificarsi con Istituti di certificazione non accreditati, possono accedere alle premialità di cui ai punti 2, 5 e 6, nelle more dell'avvenuto riconoscimento degli enti stessi tramite ACCREDIA o organismo europeo equivalente, a condizione che tali istituti dichiarino di applicare la norma ISO 25639:2008 e il protocollo della Conferenza delle Regioni del 25 luglio 2012, di cui all'Allegato 1 della presente Intesa.

5. Predisposizione del calendario fieristico italiano

1. Le istanze di riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono essere presentate alle Regioni o Province Autonome di riferimento, o all'ente dalle stesse individuato, entro i termini fissati da ciascuna disciplina normativa regionale.

2. Ai fini della predisposizione del calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, le Regioni e le Province Autonome, entro il 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, trasmettono al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere con i relativi dati: qualifica, periodo di svolgimento, denominazione, settori merceologici, sede e soggetto organizzatore.

Il suddetto termine è da intendersi perentorio ai fini della pubblicazione del calendario sul sito internet della Conferenza delle Regioni — www.regioni.it — da effettuare, entro e non oltre il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, a seguito della presa d'atto da parte della Conferenza stessa.

3. Sul calendario fieristico è sentito il Coordinamento per il sistema fieristico nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a trasmettere al coordinamento interregionale, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di svolgimento, i dati statistici relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali.

5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a darne la massima diffusione agli organizzatori delle manifestazioni fieristiche ai fini del rispetto dei termini ivi previsti.

ALLEGATO 2

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Commissione Attività Produttive - Coordinamento fiere **Ministero dello Sviluppo Economico** - Coordinamento per il sistema fieristico nazionale
*in collaborazione con **CERMES Bocconi** - Osservatorio Fiere*

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI MANIFESTAZIONE FIERISTICA

☐ INTERTNAZIONALE
☐ NAZIONALE
☐ REGIONALE

1. NOME MANIFESTAZIONE (per esteso) ☐

2. NOME ORGANIZZATORE ☐

3. QUARTIERE ☐

4. SEGRETERIA ORG./ GESTORE TECNICO ☐

5. DATI CERTIFICATI ☐Sì ☐No

6. ULTIMA CERTIFICAZIONE (ANNO) ☐

7. ENTE CERTIFICATORE ☐

8. NUMERO CERTIFICATO ☐

9. NAZIONE E PARTNER ☐

10. SETTORE MERCEOLOGICO (indicare solo il principale)

☐1.Agricoltura,Silvicoltura,Zootecnia
☐2.Food, Bevande, Ospitalità
☐3. Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte
☐4. Servizi Business, Commercio
☐5. Costruzioni, Infrastrutture
☐6. Viaggi, trasporti
☐7. Sicurezza, Antincendio, Difesa
☐8. Formazione, Educazione
☐9. Energia, Combustibili, Gas
☐10. Protezione dell'ambiente
☐11. Stampa, Packaging, Imballaggi
☐12. Arredamento, Design d'interni
☐13. Casalinghi, giochi, realistica
☐14. Bellezza, Cosmetica
☐15. Real Estate, Immobiliare
☐16. Automobili, Motocicli
☐17. Chimica
☐18. Elettronica, Componenti
☐19. Industria, Tecnologia, Meccanica
☐20. Aviazione, Aerospaziale
☐21. IT e Telecomunicazioni
☐22. Salute, Attrezzature Ospedaliere
☐23. Ottica
☐24. Gioielli, Orologi, Accessori
☐25. Tessile, Abbigliamento, Moda
☐26. Trasporti, Logistica, Navigazione
☐27. Campionarie Generali

11. a. DATA INIZIO ☐ **b. DATA FINE** ☐

12. FREQUENZA a-☐SEMESTRALE b-☐ANNUALE c-☐BIENNALE d. ALTRO ☐

13. SUPERFICIE ESPOSITIVA[1]

	ITALIA		ESTERO		5.TOTALE
	1. coperta	2. scoperta	3. coperta	4. scoperta	
a. Superficie espositiva affittata					
b. Superficie espositiva netta occupata					
c. Totale superficie espositiva lorda					

14. NUMERO ESPOSITORI

	1.n. Diretti*	2.n. Indiretti*	3.n. Totale
a. Italiani			
b. Esteri*			
c. Totale			

15. ORIGINE ESPOSITORI NAZIONALI

Regione	n. Diretti	n. Indiretti	n. Totale
non classificati			
Totale			

[1] **SUPERFICIE AFFITTATA** ***(rif ISO 25639-4.10):*** spazio espositivo che viene affittato e pagato dagli espositori
SUPERFICIE NETTA ***(rif ISO 25639-4.9):*** totale dello spazio dello stand e qualsiasi altro spazio utilizzato dall'organizzatore per elementi che hanno una relazione diretta con il tema della manifestazione.
SUPERFICIE LORDA ***(rif ISO 25639-4.8):*** spazio totale usato per la manifestazione, comprese le aree di circolazione.

16. ORIGINE ESPOSITORI ESTERI

Nazione	n. Diretti	n. Indiretti	n. Totale
non classificati			
Totale			

17. VISITATORI AMMESSI:

☐ a. SOLO OPERATORI ☐b. PUBBLICO GENERICO ☐c. OPERATORI E PUBBLICO GENERICO

18. ☐I VISITATORI SONO IN COMUNE CON ALTRI EVENTI? QUALI?

19. VISITATORI (visitatori unici, primi ingressi)

	1.n. visitatori professionali	2.n. visitatori Pubblico Generico	3.n. Totale Visitatori	*4.n. Reingressi*	*5.n. Totale Visite: n. Visitatori + Reingressi*
a. Italiani					
b. Esteri					
c. Totale					

20. ORIGINE VISITATORI NAZIONALI

a. Regione	**1.n. visitatori professionali**	**2.n. visitatori Pubblico Generico**	**3.n. Totale Visitatori**	***4.n. Reingressi***	***5.n. Totale Visite: n. Visitatori + Reingressi***
non classificati					
Totale					

21. ORIGINE VISITATORI ESTERI

a. Nazione	**1. n. visitatori professionali**	**2. n. visitatori Pubblico Generico**	**3. n. Totale Visitatori**	***4. n. Reingressi***	***5. n. Totale Visite: n.Visitatori + Reingressi***
non classificati					
Totale					

22. PARTECIPANTI[2]

	1. ITALIANI	2. ESTERI	3. TOTALE
a. Numero totale visitatori			
b. Numero totale staff espositori			
c. Numero totale addetti stampa			
d. Numero totale relatori			
e. NUMERO PARTECIPANTI			

23. ATTIVITA' CONVEGNISTICA (rif. ISO 25639-1, 3.7-3.11)

	1. Organizzati direttamente	2. Organizzati da terzi	3. Totale eventi
a. Numero conferenze/ convention/congressi			
c. Numero seminari/simposi/workshop			
f. Totale numero eventi			

24. ASPETTI ECONOMICI

Tariffe medie di vendita (€/mq):

a. Area Coperta

b. Area Scoperta

Prezzo medio Biglietti di ingresso:

c.Visitatore

d.Formule Speciali

RICAVI della manifestazione (in euro)	
d. Per locazione aree espositive	
e. Per ingressi, biglietti visitatori	
f. Per contributi da enti pubblici, associazioni, privati	
g. Per altri ricavi	
h. Totale	

[2] **PARTECIPANTI *(rif ISO 25639-2.26)*:** Persone che partecipano alla manifestazione compresi visitatori, personale dell'espositore, relatori, addetti stampa

COSTI della manifestazione (in euro)	
i. Per promozione	
l. Per organizzazione e affitto aree	
m. Per personale di manifestazione	
n. Per consulenze e collab. Profess	
O .Per altri costi	
p. Totale	

Si ringrazia per la gentile collaborazione. Dopo aver compilato la scheda, procedere all'invio della stessa in uno dei seguenti modi (a scelta)

Salvare il file della scheda in PDF e inviare via EMAIL all' indirizzo del responsabile regionale per la materia fieriestica

Salvare il file della scheda in PDF e inviare via FAX al n° .... del responsabile regionale per la materia fieriestica

LEGENDA/NOTE

2 Nome del titolare/titolari e della Manifestazione (proprietari del Marchio)

3 Nome del quartiere fieristico che ospita la manifestazione ovvero dell'area (città), identificazione dello spazio in cui si svolge la manifestazione;

4 Organizzazione/Ente che gestisce l'organizzazione tecnica e/o commerciale delle manifestazione fieristica

5 Indicare se l'edizione della manifestazione in oggetto è stata certificata

6 Indicare l'anno di certificazione se certificata

7 Indicare l'ente /organizzazione di certificazione

8 Indicare il Numero di Certificato attribuito alla manifestazione fieristica in oggetto

9 Se la manifestazione fieristica si svolge all'estero indicare la nazione di svolgimento e l'eventuale Partner estero

10 Indicare il settore merceologico principale della manifestazione fieristica in oggetto

11 Indicare le date di svolgimento

12 Indicare la frequenza con cui la manifestazione si svolge

13 Indicare le superfici occupate dalla manifestazione fieristica

14 Indicare numero e tipologia di espositori

15 Indicare la provenienza degli espositori nazionali

16 Indicare la provenienza (nazione)degli espositori esteri

17 Tipologia di visitatori ammessi alla manifestazione

18 Indicare la manifestazione concomitante se e solo se questa condivide i visitatori con la manifestazione in oggetto

19 Indicare il numero di visitatori (conteggiati come unici indipendentemente dai loro ingressi) ed il numero di reingressi dopo il primo ingresso (conteggiati come un ingresso unico al giorno) ed il numero delle visite dato dal numero di visitatori più il numero dei reingressi.

20 Indicare la provenienza dei visitatori italiani ed i loro reingressi ed il totale delle visite (visitatori più reingressi)

21 Indicare la provenienza dei visitatori esteri ed i loro reingressi ed il totale delle visite (visitatori più reingressi)

22 Indicare il totale dei partecipanti di cui il numero totale dei visitatori (esteri ed italiani), il numero degli addetti agli stand (individuato sommando il numero di titoli di ingresso espositori distribuiti suddivisi tra esteri e italiani), il numero degli addetti stampa (calcolato sommando il numero di accrediti/titoli stampa distribuiti), il numero dei relatori presenti solo agli eventi congressuali se non già censiti come visitatori

23 Il numero di eventi congressuali, seminariali, etc. svolti durante la manifestazione secondo queste definizioni ISO 25639:

3.7 conferenze incontro organizzato formale, o serie di incontri, con la presenza di gruppi di rappresentanti che appartengono ad un gruppo di interesse comune, in cui questioni, idee e politiche vengono affrontate.

3.8 convention/congresso : incontro organizzato di settore, professionale o aziendale, per scambiare informazioni ed esperienze NOTA un convegno viene anche chiamato un "congresso".

3.9 seminario : incontro organizzato per affrontare temi specializzati e specifici

3.10 simposio: Incontro organizzato con la presentazione di relazioni su un tema specifico e discusso da vari esperti. NOTA il simposio è tipicamente scientifico o medico.

3.11 workshop : incontro organizzato condotto da esperti per raggiungere un obiettivo predefinito cui possono accedere tutti coloro che sono interessati

24 Compilare le voci riferite agli aspetti economici inerenti la manifestazione fieristica in oggetto.

ALLEGATO *3*

CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI OPERANTI LA CERTIFICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI EVENTI FIERISTICI - PROTOCOLLO PROPRIETARIO PER ACCREDIA

Introduzione

A seguito di quanto concordato in sede di Tavolo di Coordinamento Nazionale sul sistema fieristico tra il MiSE, le Regioni e le Associazioni di categoria, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di concerto con ACCREDIA, quale unico Ente nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ha definito il presente «protocollo Proprietario» per prescrivere apposite regole e procedure intese ad ottimizzare l'attività di Accreditamento degli Organismi di Certificazione (OdC) operanti la certificazione dei dati relativi ad un evento fieristico, in accordo alla norma UNI CEI EN 45011 (e futura ISO 17065) e relativi documenti applicabili.

Per semplicità di consultazione, il presente documento è strutturato, in linea di principio, secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN 45011 e fornisce precisazioni, commenti ed integrazioni, ove applicabili, in ordine ai requisiti della norma stessa, definendo un contesto di riferimento a cui gli Organismi di Certificazione si devono conformare per conseguire e mantenere l'accreditamento ACCREDIA, relativamente all'emissione delle specifiche certificazioni in esame.

1. Scopo e campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente documento è quello dell'Accreditamento degli Organismi operanti la certificazione dei dati relativi ad un evento fieristico.

La certificazione dei dati è effettuata da Organismi di Certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Questi Organismi di Certificazione devono risultare accreditati dall'Organismo unico nazionale autorizzato in Italia a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato (ACCREDIA), sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal presente Protocollo.

La responsabilità di rilevare i dati rimane in capo al soggetto organizzatore della manifestazione fieristica, che con mezzi, strumenti e personali propri effettua la rilevazione delle presenze.

La certificazione va effettuata ad ogni edizione fieristica.

La certificazione degli stessi ad opera dell'OdC incaricato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei 40 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di certificazione al soggetto organizzatore della manifestazione che provvederà a trasmetterlo all'Assessorato Regionale competente in materia fieristica.

2. Riferimenti normativi

2.1 Regolamenti comunitari e leggi

Art. 117, comma 4 della Costituzione

«Determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni ,fieristiche di qualifica internazionale e nazionale», documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il 21 giugno 2012;

«Criteri di riconoscimento della qualifica internazionale e nazionale», documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il 24 ottobre 2002; - Requisisti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche», documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il 24 ottobre 2002;

Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Decreto del 16 novembre 2009 per il riconoscimento di ACCREDIA come unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

2.2 Norme e regolamenti tecnici per l'accreditamento

UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli Organismi che gestiscono Sistemi di Certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65) (di seguito denominata EN 45011);

IAF GD5:2006 Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996;

ISO/IEC 17000:2004 Valutazione della conformità — Vocabolario e principi generali;

RG-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione;

RG-09 Regolamento per l'utilizzo del Marchio.

2.3 Norme per la certificazione

ISO 25639-2:2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions - Part 2: Measurement

procedures for statistical purposes.

3. Definizioni

Si applicano le definizioni riportate nella ISO 25639-1:2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions Part 1: Vocabulary.

4. Organismo di certificazione

4.1 Disposizioni generali

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate nei paragrafi seguenti.

L'Organismo di certificazione, di seguito OdC, deve avviare, promuovere, mantenere e gestire un sistema di certificazione in conformità alla norma EN 45011.

L'Organismo dovrà aver svolto attività di valutazione della conformità (si veda il Regolamento (CE) n. 765/2008), anche in ambiti differenti a quelli richiamati in questo Protocollo, da almeno 2 anni alla data di presentazione della richiesta di accreditamento, e da almeno 2 anni non deve aver avuto rapporti commerciali, diversi da quelli inerenti l'attività di certificazione o di semplice fruitore dei servizi fieristici (partecipazione a fiere come visitatore o espositore), con qualsiasi organismo organizzatore di manifestazioni fieristiche.

L'OdC deve essere indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti; lo Statuto dell'OdC deve avere come oggetto prevalente l'esercizio della valutazione della conformità, e non devono figurare altre attività che possano far percepire l'OdC in conflitto di interessi (attività di consulenza o di promozione nel settore fieristico).

L'oggetto della certificazione è la manifestazione fieristica.

Perché possa essere mantenuta la certificazione della manifestazione fieristica, l'OdC ha il compito di rilasciare i certificati dei dati ad ogni edizione di manifestazione fieristica.

L'OdC istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati, secondo un Regolamento che disciplina i rapporti con le imprese, da sottoporre a valutazione da parte di ACCREDIA e comunque in accordo alla norma EN 45011, al Regolamento RG-01 e al presente Protocollo.

4.2 Organizzazione

Si applica il requisito di norma, con le seguenti precisazioni.

Imparzialità:

a. l'organismo di certificazione deve identificare un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità in cui siano invitate a partecipare tutte le parti interessate al processo di certificazione. Sebbene tale comitato non possa rappresentare ogni interesse, un organismo di certificazione dovrebbe identificare e sollecitare la partecipazione degli interessi principali. Tali interessi possono comprendere: quartieri fieristici, organizzatori fieristici, espositori/visitatori professionali, autorità di regolazione, Università o enti di ricerca, associazioni di professionisti, i rappresentanti delle associazioni industriali e del commercio, associazioni di consumatori. Qualora la composizione dell'organo di cui trattasi non risulti pienamente rispondente alle disposizioni sopra riportate, l'Organismo è comunque tenuto a dimostrare di aver identificato ed invitato le parti medesime e ad impegnarsi a completare le rappresentanze secondo quanto riportato sopra;

b. L'organismo deve garantire che ogni decisione circa la certificazione sia presa da una persona o da più persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

c. Il direttore responsabile ed il personale deve essere libero da ogni pressione di carattere commerciale, finanziaria o di altra natura che possa influenzare i risultati del processo di certificazione;

d. Anche l'attività di organismi correlati non deve compromettere la riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle certificazioni. Nel caso in cui soggetti collegati svolgano attività in conflitto di interessi, il personale di direzione, e chi svolge attività di certificazione, deve essere differente dal soggetto collegato;

e. Nel caso in cui personale dell'Organismo di certificazione svolga un ruolo attivo in associazioni di categoria relativamente al settore fieristico, deve essere fornita evidenza di non interferenza nel processo di certificazione (queste persone fisiche non possono svolgere attività di verifica e di delibera).

Il rispetto del principio dell'imparzialità comporta che l'Organismo di certificazione (compreso altri dipartimenti con la stessa entità legale, o altre società controllate) non deve:

a. fornire o progettare i servizi che certifica;

b. dare consigli o fornire servizi di consulenza al richiedente la certificazione ivi compresi i metodi per risolvere gli ostacoli all'ottenimento della certificazione richiesta;

c. fornire ogni altro tipo di prodotto o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività o imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni.

Eventuali rischi residui in tema di imparzialità devono essere esaminati in una analisi dei rischi, così da identificare le eventuali minacce, e l'adozione di adeguate contromisure.

4.3 Operatività

Si applica il requisito di norma, con le seguenti precisazioni.

L'OdC assume l'obbligo di rilevare e certificare i dati fieristici, secondo la norma ISO 25639:2 ed il presente Protocollo, nonché le disposizioni di legge applicabili, comprese le pertinenti decisioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, assicurando professionalità, integrità e veridicità.

L'OdC deve rendere noto di avere raccolto sufficienti evidenze oggettive di conformità della manifestazione Fieristica alle normative applicabili al punto 2.1.

Non rientrano nel campo di applicazione di questo schema di certificazione le problematiche in tema di ambiente, privacy, security e safety, nonché ogni altro ambito di valutazione non esplicitamente richiamato in questo Protocollo o nella norma. ISO 25639:2.

Di seguito i dati oggetto di valutazione.

Per i visitatori:

il numero;

la loro provenienza;

la tipologia (opzionale).

Per gli espositori:

il numero;

la loro provenienza;

la tipologia (opzionale).

Per le superfici espositive:

la misurazione della superficie espositiva netta;

la provenienza degli espositori diretti che le occupano;

la tipologia (opzionale).

Per l'attività convegnistica:

il numero degli eventi congressuali e similari (opzionale).

4.4 Subappalto

Si applica il requisito di norma.

4.5 Sistema qualità

Si applica il requisito di norma.

4.6 Condizioni e procedure per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione

Si applica il requisito di norma.

4.7 Verifiche ispettive interne e riesami da parte della direzione

Si applica il requisito di norma.

4.8 Documentazione

Si applica il requisito di norma, con le seguenti precisazioni.

L'OdC deve fornire informazioni dettagliate del processo di certificazione e relative tariffe. Il tariffario dovrà riportare separatamente i costi connessi, ove applicabile, a:

presentazione della domanda di certificazione;

esame della documentazione;

verifiche ispettive dettagliando le attività e il numero di giornate che verranno condotte dall'OdC;

rilascio della certificazione;

criteri per determinare i costi per le attività di sorveglianza e rinnovo;

spese extra (es: vitto, alloggio, spese auto).

4.9 Registrazioni

Si applica il requisito di norma, con le seguenti specificazioni.

L'organismo di certificazione deve disporre di una politica documentata e di procedure documentate per la conservazione delle registrazioni. Le registrazioni devono essere conservate per la durata del ciclo in corso, più un intero ciclo di certificazione, salvo quanto previsto dalla legge.

4.10 Riservatezza

Si applica il requisito di norma.

5. Personale dell'organismo di certificazione

5.1 Generalità

Si applica il requisito di norma.

5.2 Criteri di qualifica

Si applica il requisito di norma, con le seguenti precisazioni.

L'organismo deve prevedere metodi per valutare le conoscenze e abilità del proprio personale, prevedendo una valutazione iniziale e una rivalutazione periodica di tutto il personale coinvolto in maniera diretta (es: gruppo di verifica, organo di delibera) e indiretta (es: Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, personale commerciale e di pianificazione) nel processo di certificazione.

Profilo del Gruppo di Verifica

Il Gruppo di verifica, singolarmente o nel suo complesso, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

1. Conoscenza e competenza specifica, documentata e comprovata da un curriculum professionale e non solo formativo, dei meccanismi organizzativi e di svolgimento di manifestazioni fieristiche di livello internazionale, della norme amministrative locali, regionali e nazionali che regolano tali manifestazioni;

2. Conoscenza dei principi di statistica e della norma ISO 25639;

3. Conoscenza di questo Protocollo;

4. Aver partecipato, anche in veste di osservatore, ad almeno 10 verifiche in questo od altri schemi settoriali di certificazione, di prodotto o di sistema.

Non è ammissibile che lo stesso Gruppo di Verifica conduca la verifica ispettiva per più di 2 edizioni consecutive della manifestazione candidata alla certificazione.

Il personale ispettivo non dove aver avuto alcuna relazione economica, negli ultimi 2 anni, con l'organizzatore della manifestazione candidata alla certificazione.

Profilo del Comitato di Delibera

Il Comitato di Delibera deve esprimere adeguata professionalità riferibili al mercato del sistema fieristico (quartieri fieristici, organizzatori fieristici, espositori/visitatori professionali).

Il Comitato di Delibera, nel suo complesso, deve ricoprire le stesse competenze previste dal Gruppo di Verifica.

6. Modifiche dei requisiti di certificazione

Si applica il requisito di norma.

7. Ricorsi, reclami e contenziosi

Si applica il requisito di norma.

8. Domanda per la certificazione

Si applica il requisito di norma.

8.1 Informazioni sulle procedure

Si applica il requisito di norma, con le precisazioni sotto riportate.

Viene fornita all'organizzatore della manifestazione sottoposta a certificazione la documentazione, a supporto della norma ISO 25639, utile a comprendere le definizioni e le modalità di calcolo degli elementi statistici fieristici oggetto di certificazione.

Obiettivo di questa fase è valutare la coerenza, alla norma ISO 25639, delle terminologie e delle procedure (amministrative e dei sistemi informatici) di conteggio già utilizzate dall'organizzatore al fine di evitare fraintendimenti, da parte dello stesso, nella compilazione delle statistiche finali relative ad espositori, visitatori e superfici.

In uno o più incontri con l'organizzatore si analizzano le metodologie di classificazione e di calcolo da questo utilizzate per gli espositori, visitatori e le superfici ed in particolare:

1. Si analizzano i processi amministrativi relativi all'iscrizione e classificazione delle tipologie di espositori (diretti, diretti in collettive, indiretti) sia esteri che italiani;

2. Si analizzano il layout espositivo e la classificazione utilizzata dall'organizzatore per le aree espositive (interne e ed esterne) nette e lorde, le aree mostra e/o prove, le superfici dedicate a servizi;

3. Si analizzano le aree dedicate a convegni, congressi o meeting collegate all'evento;

4. Si analizzano i sistemi di misurazione degli ingressi ed i loro algoritmi di calcolo, i gate di accesso per visitatori, espositori e personale tecnico; gli orari di accesso ed i flussi giornalieri.

8.2 Domanda

Si applica il requisito di norma.

8.3 Tempi di sviluppo della certificazione

I tempi previsti sono applicabili per le attività di verifica iniziale e di rinnovo.

Per le verifiche dì sorveglianza il tempo impiegato deve essere pari almeno a 3/4 del tempo impiegato per la verifica iniziale / rinnovo.

Per lo sviluppo della certificazione, al netto dei tempi amministrativi per la definizione dell'incarico, l'OdC impiegherà, con una tolleranza del 20% e per ciascuna fase, i seguenti tempi:

1. Fase riferita al paragrafo 8: 2 giornate uomo;

2. Fase riferita al paragrafo 9: 3 giornate uomo;

3. Fase riferita al paragrafo 10: 1 o 2 giornate in funzione della numerosità del campione di espositori da ispezionare (a cui è necessario almeno 4 minuti per ispezione) e delle dimensioni, in superfici, dell'estensione della manifestazione;

4. Fase riferita al paragrafo 11: 4 giornate uomo;

5. Fase riferita al paragrafo 12: 1,5 giornata uomo (tenendo conto dell'impegno dei membri del comitato di delibera).

Per eventuali aumenti / riduzione dei tempi sopra indicati (ci si riferisce alla tolleranza del 20%) l'OdC dovrà giustificarne il merito, e tenerne registrazione.

9. Preparazione della valutazione

Si applica il requisito di norma, con le precisazioni sotto riportate.

Azioni preparatorie:

A. Entro 15 giorni dall'inizio della manifestazione, al fine di predisporre la visita ispettiva, l'organizzatore deve inviare, via PEC o sistema equivalente di riscontro di invio:

1. File, formato database, con tracciato record adeguato, per la possibile estrazione secondo tutti i parametri (campi) che lo compongono, anche provvisorio, contenente l'elenco degli espositori classificati secondo le definizioni ISO, la posizione a loro assegnata e la superficie occupata;

2. Planimetria, anche provvisoria, in scala, riportante tutti gli stand, e loro relative assegnazioni, disposizione degli spazi utilizzati per la Manifestazione (aree mostra, aree servizio, sale convegni, etc.), gate di accesso;

3. Copia dei titoli di ingresso utilizzati da visitatori, addetti allo stand espositivo e personale di servizio e indicazioni su loro date e orari di validità.

B. Al fine di condurre una visita ispettiva che soddisfi alla condizione di verificare l'effettiva presenza degli espositori, per tutte le tipologie definite dalla norma ISO 25639-parte 1, viene predisposto, a partire dal file di cui al punto 1 un campione, stratificato secondo le classi di espositori (diretti Italiani, diretti esteri, indiretti italiani, indiretti esteri), statisticamente rappresentativo. Tale campione sarà composto da una numerosità uguale o superiore al 5% del numero totale degli espositori diretti italiani (inclusi i co-espositori); una numerosità uguale o superiore al 10% del numero totale di espositori diretti esteri; una numerosità uguale o superiore al 10% del numero totale espositori indiretti italiani; una numerosità uguale o superiore al 10% del numero totale espositori indiretti esteri. Tali numerosità non potranno essere inferiori alle 15 unità per ogni tipologia di espositore suddetta. Ove non possibile si considererà l'intera popolazione di quella classe.

Per ciascuno degli espositori compresi nel suddetto campione verrà predisposta una scheda di verifica che riporti: posizione (padiglione, numero stand, area interna/esterna); superficie occupata; tipologia di espositore; nazionalità; nota sulla presenza in esposizione di prodotti; nota sulla presenza di materiale informativo; nota sulla presenza di personale dedicato; nota per annotazione eventuali anomalie riscontrate; data e orario visita ispettiva, spazio firma per l'ispettore. Verranno inoltre predisposte un numero adeguato di schede neutre (nel numero di almeno 5) utili a riportare anomalie evidenti di altri stand espositivi (vuoti e/o privi di personale) eventualmente riscontrate durante la ricognizione ispettiva.

C. La visita ispettiva dovrà essere svolta da personale specializzato e di comprovata esperienza e indipendenza come in seguito specificati. La visita si svolgerà, durante l'orario di svolgimento della manifestazione, in uno o più giorni, successivi al primo, senza alcun vincolo di accesso a tutte le aree coinvolte nella manifestazione. L'organizzatore avrà cura di: predisporre un'informativa adeguata nei confronti di tutti gli espositori, personale tecnico ed amministrativo; fornire l'ispettore dei pass di accesso a tutte le aree espositive, dimostrative e congressuali presenti.

D. Materiale che l'organizzatore consegna, redigendo apposito verbale controfirmato da entrambi, all'ispettore prima dell'avvio della ricognizione alle aree:

1. Planimetria definitiva della manifestazione in scala e firmata da un responsabile dell'ente organizzatore (conforme a quella prodotta in ottemperanza alle norme di sicurezza per eventi pubblici) riportante la posizione definitiva di ogni espositore, le aree di passaggio, le aree dimostrative/mostra, le aree di servizio e ogni altra specifica utile a definire la superficie complessiva occupata dalla manifestazione. Sempre su tale planimetria verranno indicate le aree di accesso controllato per visitatori ed espositori;

2. Catalogo definitivo della manifestazione completo di eventuali addendum;

3. Eventuale completamento dei titoli di ingresso utilizzati e già forniti in fase di istruttoria;

4. Elenco ed orari degli eventi congressuali e collaterali previsti durante i giorni di manifestazione;

5. Statistiche degli ingressi visitatori, suddivise secondo le specifiche ISO, del giorno precedente alla visita ispettiva.

10. Valutazione

Si applica il requisito di norma, con le precisazioni sotto riportate.

Ricognizione alle aree espositive:

1. L'ispettore visiterà ogni stand corrispondente all'elenco espositori presente nel campione estratto di cui al punto 9 B rilevando la conformità o meno di quanto riportato dall'organizzatore dedicando a tale sopraluogo un tempo minimo di 4 minuti;

2. L'ispettore durante la ricognizione agli stand avrà l'obbligo, qualora gli apparissero durante la ricognizione, di censire, utilizzando le schede di rilevazione neutre di cui al punto II C, eventuali stand non presidiati (senza personale o materiale);

3. L'ispettore visiterà ogni gate d'ingresso verificando la metodologia di accesso adottata per visitatori, espositori, personale tecnico e di servizio e annotando, per la relazione tali elementi;

4. L'ispettore verificherà la congruità alla norma ISO del sistema di conteggio degli ingressi (automatico o manuale).

Richieste di approfondimenti in loco

L'ispettore avrà facoltà di richiedere al personale (amministrativo o tecnico) dell'organizzatore approfondimenti o chiarimenti in merito a dubbi o anomalie riscontrate.

L'organizzatore dovrà fornire adeguate garanzie in merito alla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

11. Rapporto sulla valutazione

Si applica il requisito di norma, con le precisazioni sotto riportate.

Azione consuntiva e di verifica

A. Successivamente alla visita ispettiva l'ispettore avrà cura di redigere un documento, da inviare all'organizzatore, in cui verranno evidenziate eventuali anomalie riscontrate (Non conformità) e ne verrà chiesta giustificazione. In conseguenza di tale azione di chiarimento

verrà dato il nulla osta alla redazione da parte dell'organizzatore delle statistiche, secondo un formulario opportunamente predisposto che riporti i dati relativi alla norma ISO di riferimento, e all'invio del file relativo all'elenco completo e definitivo degli espositori presenti alla manifestazione. Tali documenti dovranno riportare la data di compilazione ed essere firmati da responsabili/titolari dell'ente organizzatore.

B. Ricevuti tali formulari compilati e siglati dall'organizzatore ed il suddetto file, l'ispettore avrà cura di verificarne la coerenza con i materiali ricevuti durante la fase ispettiva ed in particolare verificherà:

1. la presenza e la superficie occupata dagli espositori tramite il riscontro sulla planimetria definitiva della manifestazione;

2. la loro numerosità totale distinta nelle categorie indicate da ISO 25639-2;

3. la superficie dedicata a mostre/dimostrazioni tramite il riscontro sulla planimetria definitiva della manifestazione;

4. la superficie dedicata alle aree di servizio tramite il riscontro sulla planimetria definitiva della manifestazione;

5. le superfici di transito tramite il riscontro sulla planimetria definitiva della manifestazione.

Qualora, durante tale verifica, vengano rilevate anomalie, verranno richieste all'organizzatore giustificazioni in merito ed eventualmente, se necessario, la ricompilazione del formulario.

L'ispettore avrà cura di redigere un rapporto che riporti la descrizione di tutte le fasi, i loro tempi e passaggi collegati alla visita ispettiva e alleghi, i dati, i formulari e tutta la documentazione di corredo utilizzata e prodotta dall'organizzatore.

Il rapporto di verifica dovrà includere un parere in merito al rilascio o meno della certificazione.

Prima di procedere con la certificazione dovrà essere data evidenza di chiusura di tutte le Non Conformità riscontrate (trattamento e azione correttiva).

12. Decisione per la certificazione

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate nei paragrafi seguenti.

Il Comitato di Delibera, composto da almeno 3 persone fisiche, deve esaminare la relazione prodotta dall'ispettore e valutare che la visita ispettiva sia stata condotta con prudenza, perizia e diligenza.

Tale comitato avrà, altresì, l'obbligo di svolgere l'esame dei materiali forniti dall'ispettore al fine di verificarne la completezza e la coerenza con la norma ISO applicabile e, quindi, porre il nulla osta all'emissione del certificato da parte dell'organismo di certificazione.

Qualora tale Comitato verificasse delle incongruenze ha facoltà di richiedere approfondimenti, per tramite dell'ispettore o direttamente, all'organizzatore e, per situazioni non risolvibili, porre un veto al rilascio del certificato.

Il certificato dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) nome dell'organismo di certificazione, numero di certificato;

b) nome della manifestazione fieristica e del soggetto giuridico responsabile della manifestazione fieristica;

c) data di primo rilascio, di emissione corrente, di scadenza e firma del rappresentante legale dell'OdC che rilascia il certificato.

In occasione di ogni singola edizione della manifestazione fieristica, l'OdC dovrà emettere un documento di certificazione che, facendo riferimento al certificato di cui sopra, dettagli i dati relativi all'edizione oggetto di valutazione.

Condizione per mantenere la certificazione della manifestazione fieristica è che siano valutate tutte le edizioni fieristiche nell'arco di validità della certificazione.

13. Sorveglianza

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni di seguito indicate.

La certificazione di una manifestazione fieristica ha una durata di 3 anni.

Per manifestazioni fieristiche aventi cadenza superiore ai 3 anni la durata del certificato si estende sino alla data di inizio dell'edizione successiva.

Sorveglianza

Nell'arco dei 3 anni di validità della certificazione, l'OdC dovrà verificare per tutte le edizioni fieristiche, previste nei 3 anni, con le stesse modalità descritte nei paragrafi (dal paragrafo al 8 al 12). Durante l'attività di sorveglianza è però concessa all'OdC la facoltà di non svolgere alcune attività, salvo comunicazione specifica dell'organizzatore in merito ad avvenute variazioni, relative ai seguenti paragrafi:

Paragrafo 8.1 Informazioni sulle procedure;

Paragrafo 10.3 e 10.4 con esclusione del caso di presenza di sistemi manuali di conteggio.

Rinnovo

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo *iter* completo di certificazione (paragrafi 8/12 completi).

Al termine degli accertamenti l'OdC deve deliberare il rilascio della nuova certificazione.

L'OdC deve richiedere all'Organizzatore della Manifestazione Fieristica di essere informato, prima di ogni verifica, circa ogni variazione, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, quali quelle relative a procedure di conteggio amministrative e statistiche di visitatori, espositori e superfici al volume di attività e di ogni altro elemento che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione.

14. Uso delle licenze, dei certificati e dei marchi di conformità

Ogni OdC deve prevedere regole per la concessione del proprio Logo/Marchio di certificazione alle imprese certificate. Le regole devono rispettare i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull'uso del marchio di ACCREDIA (rif. RG-09).

Gli usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc... devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.

L'OdC deve sospendere e/o revocare la certificazione all'impresa al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;

b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;

c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;

d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;

e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'impresa all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;

f) formale richiesta da parte dell'impresa certificata.

15. Reclami ai fornitori

Si applica il requisito di norma.

14A01648

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del D.L. 22 maggio 1999 n.251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'mpresa individuale Moratto Fabrizio, via Battisti 14, Trieste, già assegnatario del marchio di identificazione 102TS, ha cessato in data 28 gennaio 2014 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso, ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251.

14A01608

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Voghera Energia S.p.A. sita nel comune di Voghera.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000079 - del 13 febbraio 2014, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Voghera Energia S.p.A., identificata dal codice fiscale 01889170187, con sede legale in Via Albert Einstein, 24 - 27058 Voghera (PV), per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Voghera (PV), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

14A01716

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di San Cipriano d'Aversa.

Il Comune di San Cipriano D'Aversa (CE) con deliberazione n. 61 del 25 novembre 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2014, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Michele Ronza, del dott. Ciro De Matteo e del dott. Goliardo Miniati, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estizione dei debiti del predetto comune.

14A01653

Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Castellammare di Stabia.

Il Comune di Castellammare di Stabia (NA) con deliberazione n. 54 del 10 dicembre 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2014, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Ivo Salemme, del dott. Pasquale Foglia e del dott. Aldo Scotto Di Clemente, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

14A01654

Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Vibo Valentia.

La Provincia di Vibo Valentia (VV) con deliberazione n. 68 del 30 ottobre 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2014, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Floriana Gallucci, del dott. Gian Luca Bucciarelli e della dott.ssa Carla Fragomeni, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

14A01655

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «EQUIP FT» Sospensione iniettabile per cavalli - Vaccino bivalente contro l'influenza equina e il tetano.

Provvedimento n. 78 del 5 febbraio 2014

Procedura informale di condivisione del lavoro n. INF/WS/V/2013/009 UK-RMS.

Medicinale veterinario azione immunologica EQUIP FT - Sospensione iniettabile per cavalli - Vaccino bivalente contro l'influenza equina e il tetano.

Confezione: 10 flaconi monodose da 2 ml + 10 siringhe e 10 aghi - A.I.C. n. 102351018.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma - Codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto del provvedimento: si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica della composizione del tappo da gomma «bromobutilica» a «clorobutilica».

Pertanto viene modificato il punto 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario del RPC, che viene così autorizzato: «Flacone in vetro tipo I monodose, avente capacità nominale da 4 ml, chiuso con tappo in gomma clorobutilica e ghiera a collare in alluminio - 10 siringhe monodose e 10 aghi sterili.».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01564

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Malaseb Shampoo»

Provvedimento n. 85 del 6 febbraio 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0333/001/IB/009.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0333/IB/008/G.

Medicinale veterinario MALASEB SHAMPOO per cani e gatti nella confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104227018.

Titolare A.I.C.: Dechra Veterinary Products A/S con sede in Mekuvej 9, DK-7171 Uldum - Danimarca.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile;

variazione tipo IA: sostituzione del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del conservante benzoato di sodio all'eccipiente cocamidopropil betaina, come conseguenza della sostituzione del fornitore del medesimo eccipiente.

Si autorizza altresì il sito di produzione Dales Pharmaceuticals, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - UK come responsabile della produzione, del confezionamento primario, del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito, in sostituzione del sito di produzione di Dechra Veterinary Products A/S precedentemente autorizzato.

I periodi di validità del medicinale veterinario suddetto confezionato per la vendita e dopo prima apertura del confezionamento primario rimangono invariati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A01565

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabend» 100 mg/g sospensione per l'uso in acqua da bere per polli e suini.

Provvedimento n. 86 del 10 febbraio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0242/001/IA/001.

Medicinale veterinario FLIMABEND 100 mg/g sospensione per l'uso in acqua da bere per polli e suini, per tutte le confezioni: A.I.C. n. 104482.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: aggiunta sito rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del seguente sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven - Germania, in aggiunta al sito attualmente autorizzato KrKa, d.d., Novo Mesto - Slovenia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A01566

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Vectra 3D».

Provvedimento n. 102 del 12 febbraio 2014

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: VECTRA 3D.

Titolare A.I.C.: Ceva Santé Animale - Francia.

Rappresentante per l'Italia: Ceva Salute Animale S.p.a.

Confezioni autorizzate:	NIN	procedura europea
1 pipetta spot-on per cani da 1.5-4 kg	104687013	**EU/2/13/156/001**
3 pipette spot-on per cani da 1.5-4 kg	104687025	**EU/2/13/156/002**
6 pipette spot-on per cani da 1.5-4 kg	104687037	**EU/2/13/156/003**
12 pipette spot-on per cani da 1.5-4 kg	104687049	**EU/2/13/156/004**
48 pipette spot-on per cani da 1.5-4 kg	104687052	**EU/2/13/156/005**
1 pipetta spot-on per cani da 4-10 kg	104687064	**EU/2/13/156/006**
3 pipette spot-on per cani da 4-10 kg	104687076	**EU/2/13/156/007**
6 pipette spot-on per cani da 4-10 kg	104687088	**EU/2/13/156/008**
12 pipette spot-on per cani da 4-10 kg	104687090	**EU/2/13/156/009**
48 pipette spot-on per cani da 4-10 kg	104687102	**EU/2/13/156/010**
1 pipetta spot-on per cani da 10-25 kg	104687114	**EU/2/13/156/011**
3 pipette spot-on per cani da 10-25 kg	104687126	**EU/2/13/156/012**
6 pipette spot-on per cani da 10-25 kg	104687138	**EU/2/13/156/013**
12 pipette spot-on per cani da 10-25 kg	104687140	**EU/2/13/156/014**
48 pipette spot-on per cani da 10-25 kg	104687153	**EU/2/13/156/015**
1 pipetta spot-on per cani da 25-40 kg	104687165	**EU/2/13/156/016**
3 pipette spot-on per cani da 25-40 kg	104687177	**EU/2/13/156/017**
6 pipette spot-on per cani da 25-40 kg	104687189	**EU/2/13/156/018**
12 pipette spot-on per cani da 25-40 kg	104687191	**EU/2/13/156/019**
48 pipette spot-on per cani da 25-40 kg	104687203	**EU/2/13/156/020**
1 pipetta spot-on per cani > 40 kg	104687215	**EU/2/13/156/021**
3 pipette spot-on per cani > 40 kg	104687227	**EU/2/13/156/022**

Confezioni autorizzate:	NIN	procedura europea
6 pipette spot-on per cani > 40 kg	104687239	**EU/2/13/156/023**
12 pipette spot-on per cani > 40 kg	104687241	**EU/2/13/156/024**
48 pipette spot-on per cani > 40 kg	104687254	**EU/2/13/156/025**

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

14A01567

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 175/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 dicembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0002372/MA004.A007/GEO-L-106 del 14 febbraio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 175/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 dicembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2014, pari ad € 21,00.

14A01664

Approvazione della delibera n. 164/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0002567/MA004.A007/GEO-L-105 del 18 febbraio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 164/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 novembre 2013, concernente l'aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione da applicare in caso di riscatto e ricongiunzione.

14A01665

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2014/2015.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, si provvede a pubblicare le deliberazioni assunte dalla Commissione tariffe del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai prezzi dei citati contrassegni così come comunicati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con nota prot. n. 8962 del 19 febbraio 2014.

I prezzi, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2014/2015, sono i seguenti:

a) euro 0,008123 per la versione standard carta colla;

b) euro 0,009120 per la versione standard autoadesiva;

c) euro 0,010356 per la versione personalizzata carta colla, più euro 2.974,18 per i costi fissi;

d) euro 0,011331 per la versione personalizzata autoadesiva, più euro 2.974,18 per i costi fissi;

e) euro 0,011350 per la versione personalizzata con logo a colori, carta colla, più euro 4.899,40 per i costi fissi;

f) euro 0,012325 per la versione personalizzata con logo a colori, autoadesiva, più 4.899,40 per i costi fissi.

Il presente comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per informazione *erga omnes*.

14A01715

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Individuazione della data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio, derivanti dai certificati complementari di protezione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014, è stata individuata la data di scadenza dei certificati di protezione complementare, riportata nella lista allegata al citato decreto di cui forma parte integrante.

Il testo integrale del decreto con la lista allegata è consultabile sul sito web www.uibm.gov.it

14A01605

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2014

Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Approvazione ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2014.

Il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2014 ha provveduto all'affidamento di un servizio di «Indagini chimiche per la caratterizzazione dei materiali di scavo e valutazione del clima e dell'impatto acustico per le opere dia realizzarsi nell'ambito territoriale afferente ai tratti terminali del Torrente Osa e del Fiume Albegna nel Comune di Orbetello».

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A01606

Approvazione dell'ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2014

Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Approvazione ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2014.

Il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2014 ha provveduto all'affidamento di un servizio di «Esecuzione di campagna geognostica da realizzarsi nell'ambito territoriale afferente ai tratti terminali del Torrente Osa e del Fiume Albegna nel Comune di Orbetello».

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.reqione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A01607

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-052) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100140304

€ 1,00